

RESOCONTO STENOGRAFICO

214.

SEDUTA DI SABATO 10 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI
E DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	19683	19759, 19760, 19762, 19763, 19764, 19769, 19770, 19771, 19772, 19777, 19778, 19779, 19780, 19781, 19782, 19797, 19798, 19799, 19800, 19801, 19807, 19808, 19809, 19810, 19815, 19816, 19817, 19818, 19819, 19820, 19826	
Disegni di legge:			
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	19738		
(Autorizzazione di relazione orale) .	19683		
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		ASTORI GIANFRANCO (DC)	19807, 19808, 19809
Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105- bis).		BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) .	19691, 19726, 19727, 19730
PRESIDENTE 19684, 19690, 19691, 19697, 19698, 19699, 19700, 19701, 19707, 19708, 19714, 19715, 19716, 19723, 19724, 19725, 19726, 19727, 19728, 19729, 19730, 19731, 19737, 19738, 19741, 19742, 19744, 19745,		BARCA LUCIANO (PCI)	19691
		BASSANINI FRANCO (Sin. Ind)	19707
		BONALUMI GILBERTO (DC)	19715
		BRINA ALFIO (PCI)	19769
		BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE (DC)	19691
		CALAMIDA FRANCO (DP)	19818, 19820
		CAPECCHI PALLINI MARIA TERESA (PCI)	19741
		CARRUS NINO (DC)	19690, 19778

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

PAG.	PAG.
CERQUETTI ENEA (PCI) 19698	QUERCIOLO ELIO (PCI) 19759, 19762
CIRINO POMICINO PAOLO (DC), <i>Presidente</i> della Commissione . 19690, 19726, 19737, 19762, 19763, 19771, 19781, 19809, 19817	RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 19797
CODRIGNANI GIANCARLA (Sin. Ind.) 19697	RINALDI LUIGI (DC) . . . 19763, 19778, 19801
COLONI SERGIO (DC) 19731	RIZ ROLAND (Misto-SVP) 19797
CRIVELLINI MARCELLO (PR) 19723	RONCHI EDOARDO (DP) 19699, 19708
CURCIO ROCCO (PCI) 19771	SANTINI RENZO (PSI) 19778, 19807
D'ACQUISTO MARIO (DC), <i>Relatore per la</i> maggioranza 19697, 19724, 19728, 19730, 19732, 19740, 19744, 19759, 19760, 19762, 19798, 19799	SARTI ARMANDO (PCI) 19742
DE LUCA STEFANO (PLI) 19816	SAVIO GASTONE (DC) 19778
DI RE CARLO (PRI) 19778	SINESIO GIUSEPPE (DC) 19731, 19732 19778, 19807, 19810, 19816
DONAZZON RENATO (PCI) 19744	SPADACCIA GIANFRANCO (PR) 19700, 19729, 19737, 19800
FLORINO MICHELE (MSI-DN) 19782	TAMINO GIANNI (DP) 19729
FORTUNA LORIS (PSI) 19778	TRANTINO VINCENZO (MSI) 19771
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di</i> Stato per il tesoro 19741, 19760	TRIVA RUBES (PCI) . . . 19763, 19769, 19770 19777, 19779, 19810
GEREMICCA ANDREA (PCI) 19781	Proposte di legge:
GIANNI ALFONSO (Misto-PDUP) 19779	(Annunzio) 19683
GORIA GIOVANNI, <i>Ministro del tesoro</i> . 19690, 19716, 19725, 19726, 19730, 19732, 19742, 19744, 19762, 19769, 19799, 19800, 19808, 19809, 19817	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 19738
GUALANDI ENRICO (PCI) 19801	Interrogazioni:
LABRIOLA SILVANO (PSI) 19728	(Annunzio) 19827
LA RUSSA VINCENZO (DC) 19816	Consigli regionali:
MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.) . . . 19780	(Trasmissioni di documenti) 19684
MELEGA GIANLUIGI (PR) 19701	Corte dei conti:
MENNITTI DOMENICO (MSI-DN) 19741	(Trasmissione) 19684
MORA GIAMPAOLO (DC) 19697	Ministro del tesoro:
NAPOLITANO GIORGIO (PCI) 19826	(Trasmissione) 19684
PANNELLA MARCO (PR) 19714	Votazioni segrete 19684, 19691, 19701, 19708, 19731, 19732, 19763, 19764, 19771, 19772, 19800, 19801, 19802, 19810, 19817, 19818, 19819, 19820
PASQUALIN VALENTINO (DC) 19807	Ordine del giorno della prossima se- duta 19827
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 19727	
PETRUCCIOLI CLAUDIO (PCI) . . . 19716, 19800	
PISANI LUCIO (Sin. Ind.) 19817	
POCHETTI MARIO (PCI) . 19691, 19729, 19807	
POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) . . . 19807, 19808, 19816	

La seduta comincia alle 9.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alagna, Di Donato, Giorgio Ferrari, Fincato Grigoletto, Galasso, Melillo, Pillitteri e Sterpa sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 9 novembre 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FOSCHI: «Norme per garantire l'esercizio del diritto di elettorato attivo ai cittadini con ridotte o impedito capacità motorie» (2250);

FOSCHI: «Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e facilitazioni per la casa ai portatori di *handicap* fisici» (2251);

FOSCHI: «Legge-quadro dei servizi sociali» (2252);

CORSI ed altri: «Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di deliberazioni d'urgenza e conti consuntivi» (2253);

POLLICE: «Norme per l'assunzione di personale precario nelle categorie IV e V degli operatori specializzati, nella Amministrazione delle poste e telecomunicazioni» (2254);

VIRGILI ed altri: «Provvidenze a favore degli ex appartenenti a formazioni militari e paramilitari organizzate dalle Forze armate tedesche dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 nel Trentino e degli ex perseguitati politici antinazisti nell'Alto Adige-Südtirol» (2255);

BATTISTUZZI ed altri: «Norme per il recupero e la conservazione di beni culturali» (2256);

IANNIELLO: «Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza e assistenza ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (2257).

Saranno stampate e distribuite.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici) hanno deliberato di chiedere l'autorizza-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

zione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 932 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa» (*approvato dal Senato*) (2212).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 ottobre 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 (doc. XV, n. 52/1981-1982-1983).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni di documenti da consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di ottobre, sono pervenute mozioni, ordini del giorno e voti dai consigli regionali dell'Abruzzo, delle Marche, del Trentino-Alto Adige e dell'Umbria.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio Commissioni bicamerali e affari regionali.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, con lettera in data 2 novembre 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, numero 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione

del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio lungo termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il primo semestre 1984. (doc. XLIX-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dal 10 al 17 e sono iniziate le votazioni sugli emendamenti all'articolo 18.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Agostinacchio 18.7, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,20,
è ripresa alle 9,40.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta dell'emendamento Agostinacchio 18.7.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

greta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostinacchio 18.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	460
Maggioranza	231
Voti favorevoli	213
Voti contrari	247

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostinacchio 18.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	467
Maggioranza	234
Voti favorevoli	216
Voti contrari	251

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Agostinacchio 18.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	452
Votanti	451
Astenuti	1
Maggioranza	226
Voti favorevoli	210
Voti contrari	241

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola

Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto

Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Paolopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria

Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio

Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Agostinacchio 18.9:

Russo Giuseppe

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Carrus 18.10. Il Governo ha espresso parere favorevole su di esso, limitatamente al primo periodo.

NINO CARRUS. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare il primo periodo del mio emendamento, che corrisponde all'emendamento Lobianco 18.11, ove ministro e relatore fossero d'accordo, ritirerei questo mio emendamento, in modo che si possa votare l'emendamento Lobianco 18.11, che più organicamente risponde alle esigenze cui fanno riferimento le prime cinque righe in questione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Il Governo prende atto di questa proposta e ribadisce la sua disponibilità, ferma restando l'annotazione che anche ieri aveva effettuato in ordine alla necessità di un raccordo con la disciplina della legge n. 46, che prevede un ruolo particolare per l'IMI. Si domanda per altro — posto che se la Commissione manterrà la propria posizione il Governo non verrà meno alla disponibilità manifestata — se non sia possibile, onde evitare complicazioni che rallentino il raggiungimento degli obiettivi fissati, rinviare la disciplina proposta ad una sede più propria, che consente di avere il conforto del parere delle amministrazioni interessate, come quella dell'industria, che non è stato possibile finora acquisire. Come ho detto, però, se al ritiro non si riterrà di accedere, il Governo manterrà comunque la sua posizione, già assunta ieri, anche per quanto riguarda l'emendamento Lobianco 18.11.

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione?

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. La Commissione,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

preso atto del ritiro dell'emendamento Carrus 18.10, ribadisce il proprio avviso favorevole sull'emendamento Lobianco 18.11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lobianco 18.11, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che sugli identici emendamenti Minervini 18.12 e Berselli 18.13 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Minervini 18.12 e Berselli 18.13 non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	477
Maggioranza	239
Voti favorevoli	79
Voti contrari	398

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Lobianco (o altro firmatario) se mantenga il suo emendamento 18.14, dopo l'invito del Governo a ritirarlo.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Lo ritiro, signor Presidente.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Lo facciamo nostro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino.

LUCIANO BARCA. È pressoché identico all'emendamento Binelli 18.15.

PRESIDENTE. In effetti, il contenuto è analogo, pur se la formulazione è in parte diversa.

LUCIANO BARCA. Accettiamo la formulazione dell'emendamento Lobianco 18.14.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione degli analoghi emendamenti Lobianco 18.14 e Binelli 18.15, che, pur recando una diversa formulazione, sono di contenuto analogo. Se verranno approvati, resta inteso che in sede di coordinamento formale si provvederà alla formulazione definitiva.

MARIO POCHETTI. Chiedo a nome del gruppo comunista la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli analoghi emendamenti Lobianco 18.14 e Binelli 18.15 non accettati dalla Commissione né dal Governo, con l'intesa che, in caso di approvazione verrà adottata la formulazione dell'emendamento Lobianco 18.14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	481
Maggioranza	241
Voti favorevoli	239
Voti contrari	242

(La Camera respinge — Commenti).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo

Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi

Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice

Tramarin Achille
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo

Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Binelli 18.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dovremmo ora votare l'emendamento Mora 18.17.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Mora 18.17 è assorbito dall'emendamento 18.21 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Mora, il relatore sostiene che il suo emendamento 18.17 dovrebbe essere assorbito dall'emendamento 18.21 della Commissione.

GIANPAOLO MORA. Signor Presidente, sono d'accordo, purché sia data lettura della formulazione definitiva del testo dell'emendamento modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole segretario a dare lettura dell'emendamento 18.21 della Commissione.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, può essere concesso, nel limite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,5 per cento, relativamente all'anno 1985. Il tasso a carico dei mutuatari è contenuto entro i tassi minimi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982.

Le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'intervento previsto dal precedente comma sono determinate con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

18.21.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.21 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berselli 18.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bassanini 18.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor Presidente, la sinistra indipendente ha proposto un finanziamento dell'ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi delle tre armi, secondo un criterio che qui intendiamo prospettare ai colleghi affinché prestino attenzione alla materia ed esprimano un voto favorevole.

La nostra politica militare è, infatti, per definizione una politica difensiva; nel momento in cui si definiscono i finanziamenti a noi sembra si debba essere particolarmente rigorosi non certamente per pacifismo utopistico, ma per realismo e per mantenere in modo migliore l'indipendenza ed assicurare la lealtà della nostra partecipazione all'alleanza cui siamo legati. Non ci sembra ragionevole, infatti, comportarsi nello stesso modo del mini-

stro della difesa, il quale ha annunciato un contenimento della spesa di 1.500 miliardi quando la pura e semplice dichiarazione di riduzione della spesa può valere per qualsiasi determinazione. Ciò che conta è considerare la spesa globale. Vorrei ricordare che la previsione per il 1985 registra un incremento del 19,39 per cento rispetto alle previsioni per il 1984. A parte il fatto che i dati ufficiali del notiziario della NATO dicono che solo la Gran Bretagna precedeva, nell'anno 1983, l'Italia nella graduatoria di incremento e tenuto conto che la Gran Bretagna aveva sostenuto le spese straordinarie per la partecipazione alla guerra delle Malvine, il nostro paese ha registrato un 4,1 per cento in più per il 1983, mentre la Francia l'1,85 per cento, la Germania federale il 2,2 per cento, l'Olanda lo 0,5 per cento, eccetera. Ora noi siamo del parere che soltanto il 3 per cento dell'incremento di spesa dovuto agli impegni della alleanza, e non certamente di più, sia il limite da rispettare. Con la crisi economica che produce le conseguenze che tutti vedono per l'occupazione, la produzione la politica della casa, della salute e così via, il bilancio della difesa non può onestamente aumentare oltre l'incremento previsto del tasso di inflazione e l'incremento previsto per la partecipazione alle spese della NATO. Tutti sappiamo quali sono le nostre preoccupazioni in merito agli arsenali nucleari, a partire dai *Cruise* che conserviamo a Comiso, dei quali, in spregio al criterio di parità della *partnership* atlantica, non abbiamo il controllo. Ma la corsa al riarmo, per chi sia così cieco da confonderla con la efficienza dell'esercito difensivo, rappresenta rischi non meno gravi delle armi nucleari, tenuto conto della sofisticazione tecnologica che rende ormai l'armamento convenzionale solo propedeutico a quello nucleare e tenuto conto della politica avventurosa delle scelte di governo. Non sappiamo infatti come si farà a giustificare al cittadino italiano il costo dello sminamento del Mar Rosso.

Se le spese della difesa saranno del 15,58 per cento sul bilancio assestato,

nella stessa scala di valutazione le spese per il settore della giustizia dovranno calare del 3,95 per cento. Ora, noi crediamo che sulle cifre globali siano esposte delle percentuali diverse dalle varie parti politiche, ma intendo sottolineare un caso, soprattutto per i colleghi che non sempre sono attenti. Mi riferisco al fatto che nello stesso ordine di lavori le spese militari crescono del 15,58 per cento, mentre quelle per la giustizia calano del 3,95. Il dato comparativo mostra in tutta la sua evidenza che cosa il Governo intenda per politica della difesa. Ora, noi teniamo alla difesa del nostro paese, conosciamo la storia e sappiamo il significato dei fatti, ma noi non possiamo privilegiare l'arma distruttiva della preferenza economica per le spese militari contro le spese civili, ed allora diciamo ai colleghi: votiamo per l'aumento secondo il tasso di inflazione programmato, votiamo per il rispetto dell'aumento del 3 per cento previsto dalla NATO, ma redistribuiamo la spesa della difesa che eccede il 10 per cento, senza per altro nulla togliere alla efficienza di un esercito a cui non può che fare bene l'obbligo al riordino, al controllo, alla trasparenza di una spesa che per essere produttiva deve essere seriamente e modernamente riorganizzata (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

ENEA CERQUETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione per svolgere una dichiarazione di voto sugli articoli aggiuntivi dal 18.01 al 18.06, che riguardano tutti la materia della difesa. Dirò innanzitutto che noi comunisti voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo Bassanini 18.05 perché corrisponde anche a nostri emendamenti che tendono ad eliminare i cosiddetti fondi a disposizione. Non potremo votare invece a favore degli altri articoli aggiuntivi, anche se nel corso di tutto il dibattito abbiamo

dato il nostro voto ad una quantità di emendamenti della sinistra indipendente che trasferivano somme dalla difesa ad altri scopi nei limiti delle riduzioni che anche noi abbiamo proposto.

Le ragioni sono le seguenti. Per quanto riguarda, ad esempio, gli articoli aggiuntivi Bassanini 18.01 e 18.02, sono previsti dei controlli della spesa militare che potevano essere validi nel 1979, ma che sono stati largamente superati da acquisizioni legislative nel 1981 ed anche quest'anno dalla proposta di legge n. 1197. Se, invece, passassero i controlli nella formula qui proposta, si farebbe un passo indietro nella battaglia che noi, insieme ad altri, stiamo conducendo contro la discrezionalità decisionale dell'amministrazione della difesa.

Sempre per quanto riguarda questi articoli aggiuntivi, vi sarebbero anche altre ragioni, che per brevità tralascerò; ad esempio, una modulazione non congrua ed un rifinanziamento delle leggi promozionali risolto tanti anni or sono in altri modi.

L'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03 taglierebbe 3.000 miliardi delle spese di difesa; l'articolo aggiuntivo Bassanini 18.04 ne taglierebbe 1.296 e l'articolo aggiuntivo CiccioMessere 18.06 ne taglierebbe 2.680. Noi non accettiamo questi articoli aggiuntivi, innanzitutto perché tagliano anche le spese relative all'Arma dei carabinieri e poi perché, a causa della entità dei tagli proposti, i tagli stessi si giustificerebbero solo in un'ottica di grave riduzione delle capacità difensive del nostro paese.

Com'è noto, noi proponiamo riduzioni di 560 miliardi di lire per rimanere entro il tetto del 7 per cento di inflazione programmata più un 3 per cento per l'obiettivo NATO di aumento della spesa militare, perché riconosciamo la validità e l'utilità dell'ammodernamento convenzionale delle nostre forze armate — ovviamente, se realizzato in un certo modo, sul quale in questo momento non posso soffermarmi, per esigenze di brevità — mentre ci battiamo contro le scelte nucleari che vanno avanti nella NATO, gli

impegni fuori dell'alleanza e la ricerca della superiorità.

Infine, gli articoli aggiuntivi Bassanini 18.04 e Codrignani 18.03 ci appaiono, almeno nella forma, curiosi, dal momento che propongono di apportare in questa sede una riduzione percentuale indiscriminata degli stanziamenti per tutti i capitoli della tabella 12, rinviando alla prossima primavera le determinazioni di legge sul contenuto e sulle necessità di riduzione o aumento di ciascun capitolo. Di fatto si chiede un rinvio alla prossima primavera della discussione sul bilancio della difesa.

La prossima settimana esamineremo la tabella 12. Noi comunisti abbiamo presentato emendamenti compensativi e riduttivi sulla base di una determinata filosofia della politica di difesa. Misuriamoci su queste proposte nella settimana prossima e non nella prossima primavera (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarare di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Annunzio, signor Presidente, il voto favorevole del gruppo di Democrazia proletaria sugli articoli aggiuntivi Bassanini 18.01, 18.02, 18.04 e 18.05 e Codrignani 18.03.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo CiccioMessere 18.06, condividiamo il contenuto, ma poiché si tratta di una proposta presentata dai colleghi radicali, i quali non partecipano al voto, e noi di Democrazia proletaria abbiamo un codice di comportamento opposto al loro, in base al quale, quando loro non votano i loro emendamenti o articoli aggiuntivi, non lo facciamo neppure noi, pur condividendolo, ripeto, non voteremo l'articolo aggiuntivo.

Vengo ora alle ragioni del nostro voto favorevole sugli altri articoli aggiuntivi ed in particolare sull'articolo aggiuntivo Bassanini 18.02. È vero che sono stati introdotti alcuni controlli, ma a quanto sembra essi non sono serviti o non sono stati sufficienti. Per quanto riguarda, poi,

il progetto di legge sull'area amministrativa e tecnica della difesa, trattandosi appunto di un progetto di legge, ancora nulla si può dire dei suoi esiti. Dalla approvazione, invece, di questi articoli aggiuntivi, a nostro avviso, pur non derivando un taglio sostanziale delle spese militari e per armamenti, deriva però un segnale positivo circa le possibilità del Parlamento di controllare le stesse leggi promozionali.

Ricordo che il Parlamento, con la legge n. 372 del 1977, aveva stabilito che la legge promozionale per l'esercito doveva fissare uno stanziamento complessivo di 1.115 miliardi, sia pure in lire del 1976, e che le valutazioni attuali su questa legge promozionale comportano un onere complessivo di 6.454 miliardi senza che il parlamento abbia autorizzato con legge una simile quintuplicazione dell'onere complessivo.

Per la marina militare vale più o meno lo stesso ragionamento: la legge n. 57 del 1975 fissava un onere di mille miliardi; oggi siamo arrivati ad un costo del progetto di 4.416 miliardi, cioè alla quadruplicazione dell'onere, di cui solo la metà è già stata spesa.

Per quanto riguarda l'aeronautica, la legge n. 38 del 1977 aveva previsto uno stanziamento di 1.275 miliardi; siamo arrivati invece, ad un costo del programma di 8.443 miliardi (circa sette volte superiore).

Credo quindi che sia corretto stabilire che nessun incremento ulteriore degli stanziamenti fissati (2.100 miliardi per l'esercito, 1.500 miliardi per la marina e 2.100 miliardi per l'aeronautica per il triennio 1985-1987) potrà essere deciso senza un'apposita disposizione di legge.

Per quanto riguarda gli altri articoli aggiuntivi, mi pare che chiedere un contenimento con il congelamento delle spese nell'ambito delle scelte che riguardano l'organizzazione del Patto atlantico sia giusto, soprattutto per chi non vuole accettare un appiattimento subalterno senza nessuna iniziativa autonoma nell'ambito dell'Alleanza atlantica. In questa direzione, sia pure in minor mi-

sura, va la riduzione del 7,86 per cento, che accetta la logica dell'incremento pari all'inflazione più il 3 per cento delle spese NATO, introducendo un criterio omogeneo per le spese militari e per le altre spese.

Quindi, voteremo a favore degli articoli aggiuntivi Codrignani 18.03 e Bassanini 18.01, 18.02 e 18.04. Per l'articolo aggiuntivo Bassanini 18.05 valgono le considerazioni che ho svolto a proposito dell'articolo aggiuntivo Bassanini 18.02 (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Noi non parteciperemo al voto, signor Presidente, come ha poco fa ricordato il compagno Ronchi, per una ragione specifica, oltre che per quelle generali che ci inducono a questa scelta. La ragione specifica è che anche in questo dibattito ci troviamo di fronte a due varianti della politica atlantica e della politica militare: da una parte una politica atlantica e militare che affida sempre di più all'Italia il compito di vera e propria *leadership* nell'aumento degli stanziamenti militari, e dall'altra parte una politica militare ed atlantica che si illude di poter contenere nel 3 per cento in termini reali previsto dai Patti NATO l'aumento delle spese militari italiane.

Questa è una linea difensiva, sbagliata, perdente, destinata ad essere travolta dalla realtà del complesso militare e industriale che si sta sempre di più insediando in questo paese.

La spesa del Ministero della difesa sarà quest'anno di 16.500 miliardi: negli ultimi quindici anni è lo stanziamento record, con la sola eccezione dell'anno 1982, l'anno in cui era Presidente del Consiglio il «presidente dell'austerità» Spadolini e ministro della difesa l'onorevole Lagorio, in cui l'aumento in termini reali fu del 16,2 per cento. Questo anno noi abbiamo un aumento in termini monetari del 19,6 per cento, con un aumento in termini

reali che, secondo le stime più ottimistiche, è dell'8-9 per cento e secondo le stime realistiche è di quasi il 12 per cento.

Si dice — è stato detto dalla collega Codrignani e ricordato dall'onorevole Cerquetti — che la NATO ci chiede un aumento, in termini reali, del 3 per cento. In realtà, siamo al di sopra di questo aumento di oltre il 7 per cento, quasi l'8 per cento. È questa, comunque, una linea destinata ad essere travolta. Ieri, il comandante della NATO Rogers ha chiesto ai paesi aderenti alla NATO un aumento aggiuntivo del 4 per cento, in termini reali per consentire le nuove strategie difensive che — in realtà — prevedono strategie di attacco nell'ipotesi di un attacco nemico in Europa.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una linea precisa e l'Italia si assume il compito di battistrada di tale linea, che porta sempre più ad una corsa agli armamenti, cioè alle guerre nel mondo.

Mi domando come in questo paese si possano assegnare al settore in questione quasi il 20 per cento di aumenti monetari e oltre l'11 per cento di aumenti in termini reali quando gli stessi aumenti vengono negati al settore della giustizia, a quello della sanità, a quello della pubblica istruzione, i grandi settori che incidono sulla qualità della vita, l'efficienza dei servizi del nostro paese e che versano in situazioni di crisi e difficoltà. Mi domando come mai un paese che sta in coda agli indicatori economici di tutti i paesi industrializzati possa permettersi spese militari di questa entità: noi e non la Gran Bretagna; noi e non la Francia; noi e non la Germania, l'Olanda, il Belgio, la Danimarca, cioè quei paesi che sono industrialmente ed economicamente assai più forti del nostro. La verità è che, come ieri il Presidente del Consiglio Spadolini, oggi il ministro della difesa Spadolini, che pretende con Visentini di opporsi alla *lobby* dei bottegai e dei commercianti, è succube della *lobby* del complesso militare industriale, di fronte al quale abbiamo un movimento pacifista tutto proteso nella lotta agli euromissili ma che si dimostra

assolutamente inoffensivo rispetto a questo insediamento della *lobby* militare e industriale nel nostro paese, che rischia di condizionare sempre più le scelte politiche del Governo e del Parlamento.

Ma il fatto che solo il gruppo della sinistra indipendente e il gruppo radicale...

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, è scaduto il tempo a sua disposizione.

GIANFRANCO SPADACCIA. Concludo, subito signor Presidente. Il fatto che il gruppo della sinistra indipendente e il gruppo radicale — dicevo — abbiano sentito il bisogno di proporre articoli aggiuntivi riduttivi di spesa e la stessa dichiarazione del compagno Cerquetti, ci costringono a dire che ci troviamo di fronte non ad alternative di pace, ma a delle varianti di una stessa politica militare e atlantica (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal suo gruppo, l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIAN LUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi, come militante di un partito che trova le radici della propria storia nella lotta antimilitarista, per il disarmo unilaterale e per l'obiezione di coscienza, nonché per gli innumerevoli momenti di scelta di pace e di vita contro altrettante scelte di armi e di morte, voterò a favore di questi articoli aggiuntivi che tendono a diminuire le spese per gli armamenti.

PRESIDENTE. È stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Passiamo dunque ai voti.

Votazione segreta.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bassanini 18.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	494
Maggioranza	248
Voti favorevoli	78
Voti contrari	416

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno

Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista

Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido

Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio

Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Statiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Maria
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Desidero preannunciare il nostro voto favorevole sugli articoli aggiuntivi 18.04 e 18.05, nonché motivare il ritiro dell'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03.

Le ragioni del nostro voto favorevole ai successivi emendamenti sono già state esposte dall'onorevole Codrignani ed io desidero aggiungere soltanto qualche considerazione tecnica.

Lei sa, signor Presidente, che lo stato di previsione del Ministro della difesa è ancora impostato, anche per gran parte delle spese per l'acquisto di armamenti, senza tener conto delle innovazioni introdotte oltre 30 anni fa dalla Costituzione con l'articolo 81, in base al quale in legge di bilancio non si possono autorizzare nuove spese. Questo vale almeno per quelle che non siano mere spese di gestione; invece nel nostro sistema le spese per l'acquisto di armamenti sono ancora in gran parte (con la sola notevole eccezione delle tre leggi promozionali, per altro ormai scadute) iscritte in bilancio in relazione alle esigenze. È un sistema che si pone in netto contrasto con l'articolo 81 della Costituzione e con tutto il complesso della nostra legislazione sulla contabilità e sul bilancio, in primo luogo con la legge n. 468.

Ebbene, il nostro articolo aggiuntivo 18.01 tendeva proprio a rimuovere questa situazione e mi meraviglia un po' che sia il Governo che la maggioranza e sia i colleghi di altri gruppi di opposizione (che certo possono avere legittime ragioni per contestare la nostra quantificazione degli stanziamenti per la difesa ma che potevano benissimo tradurre la loro posizione in subemendamenti) non abbiano voluto farsi carico come noi dell'esigenza di ricondurre il bilancio della difesa al rispetto delle norme costituzionali. Noi stessi abbiamo proposto il rifinanziamento delle leggi promozionali per rientrare nel sistema previsto dall'articolo 81 della Costituzione e le relative quantificazioni sono elaborate in modo da far salvi, sulla base dei dati forniti nello stato di previsione del Ministero della difesa tutti i programmi, associati o meno, che sono lì in qualche modo documentati. Ci sembra e ci sembra un criterio corretto, che conduce ad una riduzione degli stanziamenti degli armamenti facendo però salvi tutti gli impegni NATO, che richiedono, come è noto, un incremento del 3 per cento.

Riteniamo invece che l'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03 abbia soltanto un significato esemplificativo (che per altro

conserva), servendo a segnalare di quanto siano aumentati i nostri stanziamenti per la difesa rispetto al momento in cui furono assunti gli impegni NATO, un aumento che è andato ben oltre il 3 per cento stabilito, raggiungendo il 19,6 per cento. Il nostro è, insomma, un paese che non solo rispetta gli impegni assunti con la NATO ma anzi, pur trovandosi in un momento in cui dovrebbe fare eccezionali sforzi di contenimento della spesa pubblica, si impegna in misura molto superiore a quella concordata.

Comunque, ritiriamo questo articolo aggiuntivo, ritenendo che abbia già svolto la sua funzione nel segnalare una situazione che speriamo possa essere affrontata con altri provvedimenti. Manteniamo invece l'articolo aggiuntivo 18.04, che propone che l'incremento di spesa per la difesa per il 1985 e il 1986 non superi il 10 per cento, cioè il tasso programmato di inflazione più il 3 per cento previsto dagli impegni assunti con la NATO.

Insistiamo infine, signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo 18.05, che sopprime i fondi di riserva anomali — anche questi incostituzionali — dello stato di previsione della difesa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bassanini 18.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	499
Maggioranza	250
Voti favorevoli	61
Voti contrari	438

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03 è stato ritirato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, facciamo nostro l'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03, perché è coerente con gli emendamenti che abbiamo presentato sulla tabella 12, che discuteremo in sede di esame del bilancio. Poiché l'articolo aggiuntivo prevede un taglio significativo delle spese militari, non farlo nostro sarebbe un'incoerenza anche sul piano tecnico e formale.

La riduzione richiesta mi sembra dovuta, data la gigantesca espansione delle spese militari presente in questo bilancio della difesa, sul quale argomenteremo in modo più dettagliato quando discuteremo appunto della tabella 12. Mi preme quindi di invitare i colleghi a ripensare seriamente, anche all'interno delle compatibilità economiche del paese, al gigantesco sforzo delle spese militari superiori agli impegni NATO, che viene fatto dal Ministero della difesa. Chiedo pertanto alla Camera di votare a favore dell'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03 (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Codrignani 18.03 fatto proprio dall'onorevole Ronchi, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	494
Votanti	492
Astenuti	2
Maggioranza	247
Voti favorevoli	54
Voti contrari	438

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bassanini 18.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	475
Votanti	474
Astenuti	1
Maggioranza	238
Voti favorevoli	57
Voti contrari	417

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bassanini 18.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	501
Maggioranza	251
Voti favorevoli	190
Voti contrari	311

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido

Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio

Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino

Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippio Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo

Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Co-drignani 18.0.3:

Olivi Mauro
Trappoli Franco

Si è astenuto sull'emendamento Bassanini 18.0.4:

Sannella Benedetto

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ciciomessere 18.06.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signora Presidente, all'inizio di quest'anno il presidente del gruppo parlamentare socialista Formica, il presidente del gruppo socialdemocratico Reggiani, il presidente della democrazia cristiana Piccoli e molti colleghi della maggioranza (credo più di 110)

hanno proposto al Parlamento che per il 1984 quattromila miliardi fossero destinati a concepire la vita anziché lo sterminio per fame, per cominciare a sconfiggere, nella guerra in corso, che provoca lo sterminio di decine di milioni di persone, quello che Giovanni Paolo II ha definito essere il moderno «cavaliere dell'apocalisse».

Siamo arrivati un mese fa alla proposta, del Governo e della maggioranza, di un disegno di legge per 1.500 miliardi da distribuire in tre anni; arriviamo adesso ad un momento nel quale si propone, per il prossimo anno, un incremento del 19,6 per cento del bilancio militare del nostro paese. Ma su questo non mi pare che il presidente Formica, il presidente Reggiani o il presidente Piccoli discutano molto ed abbiano molti problemi, anche se noi abbiamo superato in tal modo non solo le raccomandazioni della NATO per l'oggi, ma anche quelle per il futuro, secondo la riunione di ieri a Bruxelles.

Devo anche dire, allora, che come radicale sento la responsabilità, presidente Formica, presidente Reggiani e presidente Piccoli, di quello che accadrà fra pochi minuti, rispetto ad una proposta che è minimale dinanzi alle proposte Piccoli, Reggiani, Formica ed altri, perché si tratta di 2 mila miliardi per il 1985 contro la guerra alimentare e lo sterminio per fame; sono, quindi, molto meno di quanto è stato proposto da voi.

Dichiaro, per cominciare, che oggi ritirerò la mia firma dalla proposta di legge Piccoli, se sarà bocciato il nostro articolo aggiuntivo Ciccimessere 18.06; ritiro la mia firma dalla vostra proposta di legge, presidente Piccoli, se le cose, fra pochi minuti, andranno come dovranno andare, perché non voglio assumermi la responsabilità di ridurre una speranza ad illusione, per meglio poi lasciar passare lo sterminio, dietro la promessa di un impegno che non si traduce in nulla.

Noi abbiamo la possibilità di chiedere lo scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Ciccimessere 18.06: vi comunico che non lo faremo. Sappiamo che, orientativamente, i compagni del partito comuni-

sta, con i quali abbiamo avuto polemiche pesanti, voteranno a favore del nostro articolo aggiuntivo, mentre sappiamo che per l'ennesima volta voi votate, senza fiatare, aumenti intollerabili della spesa militare e vi preparate, belando, a votare contro le vostre proposte, dicendo che si vedrà domani. Io voglio che vedano domani coloro che altrimenti saranno sterminati dal pericolo della vostra viltà. Voglio scongiurarla ed è per questo, quindi, che non chiederemo lo scrutinio segreto, perché chi ha vergogna di come si comporta è bene che lo faccia alla luce del sole. Voglio scongiurare questo rischio. Mi auguro che il presidente Formica, il presidente Piccoli e il presidente Reggiani, e tutti gli altri, operino di conseguenza. La nostra proposta ora in esame è, ripeto, minimale rispetto alla proposta di legge Piccoli e ci auguriamo, quindi, che sia votata oggi, perché altrimenti, per quel che mi riguarda, ciascuno riprenderà la propria strada. Grazie, signora Presidente; il senso di questo nostro articolo aggiuntivo è di rendere possibile il voto sull'altra proposta (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

LUCIANO BARCA. Ma voti o ti astieni?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonalumi. Ne ha facoltà.

GILBERTO BONALUMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto, a nome del gruppo della democrazia cristiana, riguarda questo articolo aggiuntivo ed anche quelli successivi.

È sempre stato difficile definire la sede ed il momento per discutere in termini concreti ed operativi, e non di permanente rinvio, i problemi della fame nel mondo e, più generale, i problemi riguardanti la problematica Nord-Sud.

MARCO PANNELLA. Sulle armi invece è stato facile!

GILBERTO BONALUMI. In questo villaggio che è ormai il mondo, la lotta contro lo sterminio per fame e la necessità di costruire un nuovo ordine economico costituiscono l'obiettivo permanente che la comunità internazionale deve darsi.....

MARCO PANNELLA. Vergognati, Bonalumi! Vergognati!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lasci parlare l'onorevole Bonalumi!

GILBERTO BONALUMI. se la pace vuole essere non tanto il tempo che intercorre tra due guerre, quanto il segno distintivo della nostra convivenza.

Riprova di questo è il fatto che le cronache ci ricordano questa problematica ormai quotidianamente, minuto dietro minuto. Anche in questi giorni, siamo venuti a conoscenza della visita del ministro dell'interno Scalfaro in Somalia. Ed anche oggi, i quotidiani riportano gli appelli della Caritas internazionale per quanto riguarda l'inquietante situazione nell'Etiopia.

Gli articoli aggiuntivi al nostro esame sono, quindi, giusti, perché capaci non solo di aumentare le risorse ed i mezzi finanziari, ma anche di ripensare e di ridefinire gli strumenti della nostra cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in primo luogo con quelli con il più alto tasso di mortalità.

La Commissione esteri ha all'esame numerosi provvedimenti ed intende, dopo la presentazione del disegno di legge del Governo, operare una rapida predisposizione di un primo stralcio in materia di intervento straordinario, date le caratteristiche di urgenza che qui sono state illustrate e che io condivido.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, occorre uno sforzo da parte del Governo e da parte di tutti per riuscire ad individuare queste nuove risorse e per far accettare tutto questo all'opinione pubblica anche attraverso alcune imposizioni fiscali, così come sono state previste in alcuni emen-

damenti che sono, appunto, all'esame della Commissione esteri.

Questo è il senso del mio intervento: mi auguro che già in questa sede possa realizzarsi attraverso l'accettazione di un ordine del giorno..... (*Commenti del deputato Melega*), ... un atteggiamento positivo del ministro Goria, affinché da questo dibattito venga la concreta speranza di arrivare all'obiettivo che tutti ci auguriamo possa essere raggiunto (*Applausi al centro*).

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le raccomando di essere breve, onorevole Petruccioli.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Mi sembra che sia in questione l'articolo aggiuntivo 18.06. Mi risulta, ma non vorrei che ci fosse un errore — che tutta la materia riguardante la fame nel mondo sia trattata negli articoli aggiuntivi 19.02 e 19.03. Quindi, non capisco perché questo articolo aggiuntivo, che riguarda la fissazione del bilancio della difesa, abbia fornito l'occasione per questa discussione sulla fame nel mondo (*Commenti del deputato Pannella*). Mi sembra, comunque, che l'argomentazione non sia riferita alla materia che voteremo.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Prendo la parola, Presidente, soltanto per evitare che il Governo appaia in qualche misura latitante in una materia di tanto rilievo e per chiarire che il Governo si riservava di fare le proprie riflessioni, così come l'onorevole Petruccioli correttamente ricordava, sugli articoli aggiuntivi 19.02 e 19.03.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passeremo adesso alla votazione dell'articolo

aggiuntivo Ciciomessere 18.06. Successivamente, in sede di coordinamento, si potrà anche prendere in considerazione la possibilità di una collocazione diversa dell'articolo aggiuntivo stesso.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciciomessere 18.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

«Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987.

Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della suddetta legge è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo n. 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

È autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.

Per le finalità di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa di lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del ministero del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985, è valutato in lire 1.200 miliardi.

I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al precedente primo comma, non corrisposti nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.

Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, sono così sostituite:

“*b)* certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;

c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane rife-

rite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi depurato della variazione dell'imposizione indiretta".

La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla Direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attività della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto è superiore ai cinque miliardi di lire.

Il ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, numero 363. Le operazioni di credito saranno contratte nella forma, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, previa autorizzazione del ministro del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26

marzo 1975, n. 92, è elevato a lire 900 milioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, è soppressa. Le disponibilità esistenti sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 — ferma restando la competenza dei Provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal ministro dei lavori pubblici — i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'Amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva.

Con effetto dal 1° gennaio 1986, le di-

sposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è sostituito dal seguente:

“Le norme di cui ai primi cinque commi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'articolo 9 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1956, n. 1337, e dagli articoli 4 e 5 della legge 31 marzo 1958, n. 289, sono sostituite dalle seguenti a partire dall'esercizio finanziario 1962-1963”.

Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle Amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle Amministrazioni dello Stato e degli enti

pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il Nucleo ispettivo acquisirà, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle.

Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento in materia di contabilità speciali.

Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'articolo 74 della legge sulla contabilità generale dello Stato ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con scadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilità speciale le rendicontazioni di cui all'articolo 604 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le disposizioni recanti la dichiarazione delle imprese sulla mano d'opera e l'inciso «in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576» di cui agli articoli rispettivamente 21 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse.

Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'ottavo comma, aggiungere i seguenti:

Le società in qualsiasi forma costituite aventi per oggetto attività di intermediazione consistente nella sottoscrizione o nell'acquisto di azioni, obbligazioni o altre attività finanziarie, emesse da imprese, con lo scopo di cederle successivamente a terzi, sono tenute a chiedere prima dell'inizio dell'attività, e quelle già operanti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione in apposito albo istituito presso la Banca d'Italia le cui modalità di istituzione e gestione saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro.

Le società suddette sono soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita sulle società suddette i poteri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e determina il limite massimo dell'indebitamento delle società stesse.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni che precedono è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 500 milioni di lire.

19.8.

GOVERNO.

Sostituire il quindicesimo comma con il seguente:

All'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d), sarà, alla chiusura dell'anno

finanziario, mantenuta tra i residui passivi.

19.9

LA COMMISSIONE.

Dopo il sedicesimo comma, aggiungere il seguente:

Le somme di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dal capitolo 1582, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge 16 maggio 1984, n. 138.

19. 6

GOVERNO.

Sostituire il ventunesimo comma con il seguente:

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole «in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576». L'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è abrogato.

19. 10.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

Ai trasporti anche intermodali (strada-rotaia) di sostanze minerali gregge o lavorate, sia alla rinfusa sia confezionate, in partenza dalle isole è applicata una riduzione pari al 60 per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. L'ammontare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

delle riduzioni accordate è posto a carico del Ministero del tesoro che provvederà ai rimborsi a favore dell'azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria.

19. 2.

SINESIO, D'ACQUISTO, CARRUS.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle Isole, in partenza dalle isole stesse, è applicata una riduzione pari al 30 per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al 60 per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle Isole stesse. L'ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del Ministero del tesoro che provvederà ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria.

19. 7.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non sono recuperabili le somme erogate da comuni, province e altri enti locali a propri dipendenti in forza di deliberazioni generali attuative di contratti antecedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e non si configura responsabilità a carico degli amministratori.

19. 3.

SINESIO, DRAGO, FOTI, AUGELLO, CARRUS.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Il Ministero dei trasporti — Direzione generale aviazione civile — è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale, non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manuten-

zione, spettante agli enti e società di gestione.

Conseguentemente saranno adeguate le convenzioni di concessione in vigore, sulla base dei criteri previsti da apposito decreto del Ministro dei trasporti. Agli interventi in questione si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per la realizzazione da parte del Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — degli interventi di potenziamento e completamento delle infrastrutture aeroportuali, si applicano all'esecuzione di lavori, forniture, installazioni e servizi le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 2-bis del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1979, n. 299.

19. 4.

PROIETTI, RONZANI, RIDI, BOCCHI, VIGNOLA, MACCIOTTA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alle associazioni e società sportive sotto qualunque forma costituite dalla lega professionista di serie C — Firenze — che provvedono entro la data del 30 giugno 1985 a regolarizzare la propria posizione fiscale e previdenziale non si applicano le sanzioni pecuniarie e penali previste dalla normativa vigente.

19. 5.

SINESIO, MEMMI, FOTI, LO BELLO, PERUGINI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:

ART. 19-bis.

Per l'avvio di un piano di emergenza rivolto a salvare dalla morte per fame e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

denutrizione almeno 3 milioni di persone nel 1985 è autorizzata la spesa di lire 2800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella I-A) rubrica n. 36 (Alto Commissariato per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), cap. n. 6701 (Fondo per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), di nuova istituzione.

19. 02.

CICCIOMESSERE, SPADACCIA, CRIVELLINI, AGLIETTA, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

ART. 19-ter.

(Copertura finanziaria).

all'onere di lire 2800 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo precedente, si provvede:

a) quanto a lire 1000 miliardi mediante uguale riduzione per lo stesso esercizio finanziario dei capitoli n. 4260 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e n. 8173 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 300 miliardi mediante aumento, per dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge, delle tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di lire 5.000 per chilogrammo per le tariffe inferiori o uguali a lire 65.000 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge e di lire 10.000 il chilogrammo per le tariffe superiori a lire 65.000 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fermo restando il prezzo per chilogrammo richiesto dal fornitore e l'aggio spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura

pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto;

c) quanto a lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1985, del 200 per cento e del 400 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 a) e b), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche;

d) quanto a lire 200 miliardi mediante corrispondenti riduzioni del capitolo n. 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

e) quanto a lire 1.200 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 attraverso la corrispondente riduzione degli oneri per interessi sul debito pubblico per il medesimo esercizio finanziario derivante dall'anticipazione al mese di maggio della metà del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

19. 03.

CICCIOMESSERE, SPADACCIA, CRIVELLINI, AGLIETTA, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

ART. 19-quater.

(Anticipazioni dell'acconto).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve

essere versato nel mese di maggio e nel mese di novembre, in due parti corrispondenti ciascuna al 46 per cento dell'importo complessivamente versato per il periodo di imposta precedente.

I soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare i versamenti nel quinto e nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso.

Il versamento non deve essere eseguito se di importo inferiore a lire ventimila, per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e a lire cinquantamila per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

19. 04.

CICCIOMESSERE, SPADACCIA, CRIVELLINI, AGLIETTA, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

Tutti i finanziamenti previsti annualmente dalla legge finanziaria con indicizzazione pari al tasso di inflazione programmato vengono, per l'esercizio successivo, in sede di legge finanziaria, integrati di una somma pari alla differenza determinatasi tra il tasso di inflazione programmato e quello realmente determinatosi nel corso dell'anno.

19. 05.

BIANCHI BERETTA, MIGLIASSO, COLOMBINI, FILIPPINI, BELARDI MERLO, MACCIOTTA, VIGNOLA.

Passiamo agli interventi sull'articolo 19 e sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, desidero illustrare quegli articoli aggiuntivi cui ha già fatto riferimento l'onorevole Pannella nel corso del suo ultimo intervento e che, in sostanza, si riferiscono agli stanziamenti previsti dalla proposta di legge presentata da numerosi colleghi e di cui è primo firmatario l'onorevole Piccoli.

Debbo rilevare che, almeno in questa sede, siamo disponibili ad eliminare la parte dell'articolo aggiuntivo CiccioMessere 19.02 dalle parole: «(Tabella I-A)» alle parole: «per fame nel mondo)», al fine di lasciare così impregiudicato il problema relativo allo strumento da adottare in ordine alla questione dell'alto commissario.

È noto che su tale questione le valutazioni sono diverse e quindi credo che, eliminandone in questa sede la discussione, che potrà essere affrontata in seno alla Commissione esteri, l'insorgere di alcune perplessità possa essere evitato.

Noi sottoponiamo all'attenzione dei colleghi un problema che nei fatti stiamo riproponendo dal 1979 e che, almeno a parole, non trova opposizioni da alcuna parte. Durante lo scorso anno, e negli anni passati, abbiamo dimostrato come l'attuale politica, cioè quella tradizionale, di aiuto e cooperazione allo sviluppo non produca gli effetti desiderati. Si tratta di uno stato di cose ormai chiaro non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Per questi motivi, sottoponiamo ai colleghi le proposte da me illustrate, sperando che esse concorrano alla creazione di una larga maggioranza in quest'aula e che finalmente si arrivi a qualcosa di certo in ordine a tale problema, circa il quale — lo ripeto —, a parole, tutti si sono dichiarati d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sull'articolo 19, passiamo al parere della Commissione sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del proprio emendamento 19.9. La Commissione, inoltre, esprime parere favorevole sull'emendamento 19.6 del Governo ed invita l'Assemblea ad approvare il proprio emendamento 19.10. Per quanto riguarda l'emendamento Sinesio 19.2, devo dire che esso può ritenersi assorbito dall'emendamento della Commissione 19.7. Ritengo, pertanto, di poter invitare l'onorevole Sinesio a ritirarlo. A parere della Commissione dovrebbe, invece, essere approvato, se l'Assemblea lo riterrà opportuno, l'emendamento 19.7 da essa presentato.

Per quanto riguarda l'emendamento Sinesio 19.3, il parere della Commissione è contrario, anche se personalmente sarei favorevole ad esso. Non so se gli onorevoli presentatori lo manterranno o vorranno ritirarlo, comunque la maggioranza della Commissione ha espresso su di esso parere contrario.

L'emendamento Proietti 19.4 è stato ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento Sinesio 19.5, vorrei invitare i presentatori a ritirarlo, in quanto presso la Commissione finanze e tesoro è in stato di avanzato esame un disegno di legge nell'ambito del quale mi pare che la materia potrebbe più organicamente e fruttuosamente essere predisposta e regolata. Tuttavia, se l'onorevole Sinesio dovesse mantenerlo, il parere della Commissione sarebbe negativo, non — ripeto — per un conflitto sul merito, ma per una questione di allocazione più pertinente.

Per ciò che concerne l'articolo aggiuntivo Cicciomessere 19.02, debbo intanto, con il suo permesso, signor Presidente, chiedere scusa all'onorevole Bonalumi per averlo involontariamente indotto in errore. Tuttavia, la connessione tra l'argomento che abbiamo prima discusso e questo sussiste, quanto meno sotto il profilo della copertura, giacché la copertura finanziaria medesima in parte fa capo proprio allo stato di previsione del Ministero della difesa.

Su un tema così delicato ed importante,

la Commissione ha espresso una valutazione positiva circa il contenuto, anche in rapporto ai valori morali che l'emendamento porta in campo. Tuttavia, la Commissione si è determinata ad esprimere un parere negativo poiché, anche per questo caso, abbiamo un disegno di legge in sede di avanzata discussione ed esame presso la Commissione esteri.

MARCO PANNELLA. Non dire buffonate! Sono quattro anni che dite buffonate!

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge in oggetto potrebbe consentire, anche sotto questo profilo...

MARCO PANNELLA. Vergognati! Vergognati!

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. ...un esame organico e serio dell'argomento.

MARCO PANNELLA. Vergognati! Vai a confessarti in chiesa!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lasci parlare il relatore!

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. No, io non mi vengogno affatto!

Queste sono concitazioni che non aiutano a capire di che cosa stiamo parlando.

MARCO PANNELLA. Vergognati!

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Io non mi vergogno mai delle cose nelle quali credo!

MARCO PANNELLA. Dopo va' a confessarti!

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Se ci andiamo insieme sarà forse un modo per salvare la tua coscienza prima ancora della mia!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ebbene, carissimi colleghi, forse è meglio riprendere il filo del discorso. Dicevo che l'opinione della Commissione è la seguente: sussistendo un disegno di legge in materia presso la Commissione esteri, si rinvia a quella sede.

MARCO PANNELLA. Senza dargli i mezzi!

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Sto riportando l'opinione della Commissione.

MARCO PANNELLA. Questa è l'operazione che fai: non gli dai i mezzi!

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Sugli articoli aggiuntivi Ciciomessere 19.03, Ciciomessere 19.04 e Bianchi Beretta 19.05 il parere della Commissione è contrario. Credo, signor Presidente, sia pure in maniera tumultuosa, di aver compiuto il mio dovere nell'esprimere il parere della Commissione bilancio (*Applausi al centro e dei deputati del gruppo del PRI*).

GIANLUIGI MELEGA. È il parere della maggioranza!

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Dichiaro di ritirare l'emendamento del Governo 19.8, che era fondato essenzialmente su una ragione di opinione complessiva della Camera che, non essendosi raccolta, consiglia al Governo di non insistere. Il Governo invita l'Assemblea a votare a favore del proprio emendamento 19.6 ed accetta gli emendamenti 19.9, 19.10 e 19.7 della Commissione, mentre conviene con il parere del relatore per quanto riguarda l'emendamento Sinesio 19.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Sinesio 19.3, mentre invita lo stesso onorevole Sinesio a ritirare l'emendamento 19.5. Parere contrario altresì sull'articolo aggiuntivo Bianchi Beretta 19.05.

GIAN LUIGI MELEGA. Rimettiti all'Assemblea, Goria!

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 19.02, collegato agli altri articoli aggiuntivi Ciciomessere 19.03 e 19.04 il Governo vorrebbe motivare la propria opinione. Data la delicatezza dell'argomento, ritiene di dover prendere qualche minuto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Forse preferisce farlo nel momento in cui li voteremo?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Forse è meglio subito, signor Presidente, per non costituire un'occasione di interruzione. Tra l'altro, si tratta di una serie di elementi combinati rispetto ai quali il Governo non può non sottolineare, d'accordo con tutti i colleghi intervenuti, anche se in sedi diverse, la delicatezza del tema.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Sappiamo che la questione della fame nel mondo non investe soltanto la nostra sensibilità politica, ma anche la sensibilità personale di tutti noi, nonché un vasto movimento di opinione all'esterno del Parlamento.

Il Governo, per altro, ritiene di non aver dimostrato di non far seguire alle intenzioni i fatti. La presentazione del disegno di legge attualmente in discussione presso la Commissione esteri di questa Camera...

MARCO PANNELLA. Sono 1.500 miliardi in tre anni.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. D'accordo, onorevole Pannella, ma è pur sempre un terreno di confronto. Ci sono occasioni importanti per verificare questo comportamento sul concreto e ci sono divergenze sulle procedure e sulle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

quantità. Tuttavia il Governo ritiene che quella sia la sede nella quale affrontare argomenti che potrebbero consentire una crescita degli stanziamenti, ma in forma coordinata.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di prestare maggiore attenzione, poiché altrimenti sarà difficile procedere.

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Pare a me... (*Vivi commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, continui pure!

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Signor Presidente, posso anche continuare, ma ho l'impressione di non riuscire ad esprimere con pacatezza il mio pensiero. Se mi è consentito notarlo, questo sarebbe un argomento sul quale sarebbe opportuno tentare di ridurre la tensione, lavorando assieme e non il contrario.

D'altra parte non dipende soltanto dal Governo...

Dicevo che la sede oggi ritenuta fondamentale, seppure con una iniziativa da molti ritenuta insufficiente, dovrebbe consentire di esaminare anche ipotesi che pure sono qui contenute, ad esempio negli articoli aggiuntivi Ciciomessere 19.03 e 19.04, in modo più proprio, al di fuori della possibilità di opporre — come sarei costretto a fare — ragioni che verosimilmente non sono connesse con l'obiettivo ma con il risultato.

GIANLUIGI MELEGA. Si rimetta all'Assemblea!

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Mi pare, onorevole Melega, di essere stato tra i non molti che hanno dimostrato attenzione.

Tutto ciò premesso, signor Presidente, l'invito del Governo è quello di riflettere su tale questione, pur offrendo la propria disponibilità a dare il massimo contributo nella sede più congeniale di esame dell'iniziativa del Governo stesso.

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo...

MARIO POCHETTI. Ma il relatore ha già parlato!

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente della Commissione. Onorevole Pochetti, perché non intende ascoltare ciò che voglio dire? Che cosa significa che il relatore abbia già parlato?

PRESIDENTE. Onorevole Cirino Pomicino, lei ha la parola.

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, i colleghi sanno che, se strillano, io mi intimidisco e non riesco più a parlare (*Si ride*).

Detto questo, dinanzi alla delicatezza delle argomentazioni portate anche dal Governo, vorrei fare una proposta di metodo, cioè quella di votare tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 19 tranne gli articoli aggiuntivi Ciciomessere 19.02 e 19.03, per i quali è possibile trovare un momento di riflessione, sospendendo poi la votazione finale sull'articolo 19 e procedendo con gli articoli 2, 3, 4 e 5. sui quali la Commissione ha già concordato i propri emendamenti.

Fermo restando il giudizio della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi, nulla osta a che la Camera, su una questione di tale spessore, abbia ancora mezz'ora di riflessione, mentre i lavori tranquillamente proseguono. Questa è la proposta che, formalmente, affido alla valutazione dei colleghi.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non ho sentito il parere della Commissione e del Governo sull'emendamento Coloni 19.1. Vorrei conoscerlo.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.1, primo firmatario l'onorevole Coloni, non è stato annunciato, onorevole Baghino, in quanto è stato precedentemente ritirato.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Poiché non ho avuto comunicazione di questo ritiro, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Baghino...

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. È sullo stampato!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei ha una lunghissima esperienza parlamentare e sa che in una situazione come questa, quando un emendamento presentato viene ritirato prima che inizi la discussione, per prassi si intende che quell'emendamento praticamente non esiste più, e che quindi non possa essere fatto proprio da un altro deputato.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Mi scusi, Presidente, ma io ho un documento ufficiale da tre giorni e nessuno mi ha comunicato che questo emendamento è stato ritirato.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, credo che per chiarezza le si debba una risposta...

Onorevoli colleghi, l'onorevole Baghino ha avanzato una questione di carattere procedurale. Vi prego di consentirmi di spiegare all'onorevole Baghino le ragioni per le quali tale richiesta non può essere accolta. È vero che l'emendamento cui egli si riferisce è stampato, ma è anche vero che, ogni volta che si ritira un emendamento, non si può procedere alla ristampa del relativo fascicolo...

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ma ad avvertire, sì! Non c'è a verbale! Nel verbale

dell'Assemblea non risulta che l'emendamento è stato ritirato!

PRESIDENTE. Mi si informa che esiste a verbale la richiesta di ritiro dell'emendamento.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Scusi, signor Presidente, ma è una mia curiosità e forse anche una irriverenza, ma non nei suoi confronti: gradirei che i funzionari mi mostrassero il verbale, cioè il documento ufficiale, sul quale esiste tale dichiarazione di ritiro. Se esiste, faccio ammenda; se tale dichiarazione non risulta, sono obbligato ad insistere nella mia proposta.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Il regolamento, all'articolo 86, prevede le modalità di presentazione degli emendamenti, di espressione di giudizio sugli stessi da parte del relatore e del Governo e anche quelle di ritiro. Sono perfettamente d'accordo con lei, signor Presidente, quando afferma che non è possibile modificare gli stampati quando avvengono mutamenti, quanto agli emendamenti, prima della seduta, e ciò per ragioni di economia di cui, ripeto, mi rendo perfettamente conto. La verità è, però, un'altra. Quando un emendamento è presentato, viene messo a disposizione dell'Assemblea. Tanto è vero che l'ottavo comma dell'articolo 86 prevede le varie ipotesi: che l'emendamento presentato, cioè, possa essere ritirato, in Assemblea, s'intende, e non, come suol dirsi, privatamente, in modo da consentire a colui che lo desiderasse di farlo proprio.

Le spiego, signor Presidente, in un attimo i motivi. Apro lo stampato degli emendamenti, lo apro un'ora prima dell'inizio della discussione su un certo articolo, con l'intenzione, tra l'altro, di determinare la mia iniziativa in proposito. Trovo un emendamento altrui che, in

pratica, realizza quella che è la mia volontà emendativa in ordine al testo in esame. Dunque, non è necessario che io presenti un altro emendamento, poiché c'è già, dal momento che un emendamento può essere fatto proprio da tutti.

A questo punto, signor Presidente, vorrei che stessimo molto attenti anche per i precedenti che si creano. Basterebbe che la maggioranza presentasse tutta una serie di emendamenti, atti ad indicare la volontà di portare una completa modificazione ad una legge, tanto da dare alle minoranze l'impressione che si vada ad una votazione che permetta di licenziare all'ultimo momento, *brevi manu*, non pubblicamente, gli emendamenti stessi, per frustrare quello che è il diritto di tutti di far proprie eventualmente le proposte emendative, imponendo la votazione dell'Assemblea.

Dunque, non è tanto per il caso di specie, che potrebbe anche avere una rilevanza limitata, ma per non stabilire un pericoloso precedente, signor Presidente, che occorre arrivare a far chiarezza. Qui c'è un emendamento stampato, all'attenzione dell'Assemblea, con l'affidamento che dà la presentazione di un emendamento circa il fatto che si voti sullo stesso; quando un collega chiede di farlo proprio, non può essergli rifiutato tale diritto asserendo che l'emendamento è già stato ritirato in precedenza. Quello che si svolge in aula non è un rapporto tra il deputato e gli Uffici, ma un rapporto tra il deputato e tutta l'Assemblea; non possono quindi essere gli Uffici a cancellare gli emendamenti (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, credo che non sia la prima volta che si verifica un caso di questo genere (*proteste del deputato Rubinacci*). Onorevole Rubinacci, mi lasci parlare! Non siamo in presenza di un emendamento che è stato ritirato in Assemblea, per cui proprio a norma dell'ottavo comma dell'articolo 86 del regolamento un altro deputato può farlo proprio. La fattispecie è diversa: precisamente, il deputato che aveva presentato l'emendamento ha dato comuni-

cazione, in un momento anteriore, della sua volontà di ritirare l'emendamento stesso: si tratterebbe pertanto, di un emendamento di fatto inesistente (*Commenti a destra - Proteste dei deputati Rubinacci, Tremaglia, Matteoli e Tassi*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. È sufficiente, per risolvere la questione, lasciando intatta la sostanza dei diritti dell'Assemblea, tenere fermo che, salve le sue dichiarazioni, signor Presidente, che sono ineccepibili, nel momento in cui il Presidente comunica all'Assemblea che un emendamento stampato nel fascicolo è stato, prima dell'inizio della seduta, ritirato dal presentatore (perché comunque degli emendamenti deve pure essere data lettura alla Camera, prima di affrontare la votazione), sorge contestualmente il diritto del deputato di farlo proprio.

Altrimenti, viene meno una ragione sostanziale dei rapporti nell'Assemblea! (*Applausi*). Gli uffici non credo che possano procedere...

FRANCO BASSANINI. È giusto!

PRESIDENTE. Io ho assunto la Presidenza da poco; nel momento in cui l'ho assunta, mi è stata comunicata anche la decisione precedentemente presa dal Presidente. In queste condizioni, l'Assemblea mi consentirà di procedere...

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Lo ha annunciato lo stesso Presidente Iotti!

PRESIDENTE... trattandosi oltretutto, come ha detto lo stesso onorevole Pazzaglia, di una questione che nella sostanza ha poca incidenza (*Proteste a destra*).

CARLO TASSI. Non si possono vanificare così i diritti dei deputati!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pochetti (*Proteste del deputato Rubinacci*).

MARIO POCHETTI. Questa mattina, quando è iniziata la seduta...

GIUSEPPE RUBINACCI. Non si sente! Non c'è il microfono! (*Vivi commenti a destra*).

MARIO POCHETTI. ... siamo andati a prendere i fascicoli degli emendamenti, ed abbiamo constatato che nel fascicolo n. 1-bis, a pagina 58, figurava l'emendamento Coloni 19.1. Forse, se era giunta notizia del ritiro ufficiale di tale emendamento, gli uffici e la Presidenza avrebbero dovuto mettere in condizione tutti i deputati di sapere, all'inizio della seduta, che era avvenuto il ritiro di tale emendamento. Ciò non è accaduto e quindi noi riteniamo che l'emendamento viva ancora.

Circa il fatto che sia stato precedentemente annunciato il ritiro dell'emendamento, debbo dire che noi questa nozione, signor Presidente, non l'abbiamo! Soltanto adesso è sorta la questione, e noi riteniamo che qualsiasi deputato abbia il diritto di far proprio l'emendamento (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamino.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, credo che non sia possibile far pagare all'Assemblea errori che non sono dell'Assemblea. O questa Assemblea, e allora mi si legge il verbale, ha ricevuto comunicazione del ritiro, oppure in questo momento lei deve dare comunicazione ufficiale del ritiro stesso. Dopo di che se qualche collega vorrà fare proprio l'emendamento, potrà farlo.

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Sono perfettamente d'accordo con le ragioni espresse dai colleghi Labriola, Pochetti, Tamino, Baghino e Pazzaglia. Ci sono in gioco diritti di ciascun parlamentare e diritti dell'Assemblea.

Questo episodio non credo che si possa concludere se non con il riconoscimento del diritto del deputato a far proprio un emendamento in assenza di una comunicazione rivolta all'Assemblea. Per inciso, devo far notare che quando ci sono emendamenti aggiuntivi del Governo o di altri si inviano dei fogli in aggiunta almeno ai gruppi per la cognizione dei nuovi emendamenti su cui si deve discutere, e questa prassi si usa per emendamenti che comunque vengono messi in discussione.

Sul piano tecnico, signor Presidente, non sarebbe impossibile inviare la comunicazione del ritiro di alcuni emendamenti nella forma che ho ora ricordato e comunque credo che valga il momento della comunicazione. Noi non abbiamo avuto notizie, ha detto poco fa Pochetti e ha ragione, di questo ritiro e quindi il diritto del collega Baghino a far proprio questo emendamento mi pare debba essere affermato.

PRESIDENTE. Credo che incomba alla Presidenza il dovere di far procedere i lavori il più rapidamente possibile. Di fronte ad una situazione come quella che si è determinata per cui si afferma che è stata data comunicazione ufficiale del ritiro dell'emendamento, mentre altri affermano viceversa di non averla ascoltata, ricordo che esiste una consolidata prassi per la quale si procede nei termini che ho annunciato. Però di fronte alle difficoltà che noi incontreremmo, ritengo, senza che questa decisione costituisca comunque precedente, che si possa procedere in questo senso.

Comunico, — presumo che la precedente comunicazione non sia stata ascol-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

tata anche a causa del rumore che in quel momento c'era in aula — che l'emendamento 19.1 Coloni ed altri è stato ritirato.

L'onorevole Baghino ha espresso la volontà di farlo proprio.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. La ringrazio di questa comunicazione. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Baghino. L'emendamento in questione è del seguente tenore:

Dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:

Per l'attuazione di provvedimenti a favore dell'armamento nazionale, nonché delle misure relative alla ristrutturazione dell'industria cantieristica navale nel quadro delle linee programmatiche generali per il triennio 1984-1986 approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, è autorizzata, per il triennio 1985-1987, la complessiva spesa di lire 1.640 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599 e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi.

Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma precedente, sono altresì autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'articolo 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985, e di lire 55 miliardi per l'anno 1986.

Le somme di cui al quarto comma del presente articolo si intendono complessivamente destinate, quanto a lire 925 miliardi, agli interventi in favore dell'industria navalmeccanica e, quanto a lire 715 miliardi, agli interventi in favore dell'industria armatoriale.

Per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale è inoltre autorizzata la

spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di 35 miliardi per l'anno 1986.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede annualmente alla ripartizione delle somme di cui al sesto comma tra gli specifici interventi individuati sulla base delle linee programmatiche di cui al quarto comma del presente articolo.

19. 1.

COLONI, LUCCHESI, RIDI, REBULLA, SINESIO, CARRUS.

Qual è il parere della Commissione e del Governo su questo emendamento?

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Per la cronaca, va affermato che, nel momento in cui mi apprestavo ad esprimere il parere sugli emendamenti, non ho fatto riferimento all'emendamento 19.1 Coloni perché il Presidente Iotti aveva comunicato che l'emendamento era stato ritirato. Desidero altresì ricordare che il colloquio tra il Presidente Iotti e me non è stato ascoltato dall'Assemblea perché ci trovavamo in una di quelle fasi concitate dei nostri lavori.

Tuttavia, una volta che l'emendamento è fatto proprio dall'onorevole Baghino, esprimo parere contrario, a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, il parere contrario del Governo è fondato essenzialmente sulle motivazioni che, durante il dibattito in Commissione, abbiamo ascoltato dagli onorevoli presentatori, che si rifacevano ad una analoga iniziativa del Governo più corretta sul piano dell'impostazione, riconoscendo che l'approvazione di questo emendamento avrebbe potuto in qualche misura allontanare l'obiettivo che essi stessi correttamente si riproponevano.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione segreta sull'emendamento Coloni 19.1, che è stato fatto proprio dall'onorevole Baghino.

SERGIO COLONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLONI. Signor Presidente, anche se ormai la decisione è stata presa, motivo ora il ritiro del mio emendamento 19.1.

Dopo le dichiarazioni del ministro del tesoro su analogo emendamento, già annunciata che avrei presentato un ordine del giorno. Questo ordine del giorno è stato elaborato e sottoscritto da numerosi colleghi di diversi gruppi. In relazione alla possibilità che l'emendamento dovesse decadere e quindi non si potesse presentare neppure l'ordine del giorno, che io considero soddisfacente, per questo motivo, ho ritirato l'emendamento già ieri mattina. In ogni caso, in questo momento confermo il ritiro dell'emendamento ed esprimo anche l'avviso che l'emendamento, ora fatto proprio dall'onorevole Baghino, debba essere respinto, perché l'ordine del giorno che sarà accettato dal Governo, così come già l'altro ieri ha preannunciato il ministro del tesoro, è del tutto soddisfacente circa gli obiettivi che ci proponiamo per la caratteristica, in altre parole per la garanzia della copertura dei limiti di impegno sul credito navale.

PRESIDENTE. Onorevole Coloni, debbo avvertirla che se l'emendamento viene respinto un ordine del giorno di analogo contenuto non può essere presentato.

Passiamo alla votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Coloni 19.1. fatto

proprio dall'onorevole Baghino, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	498
Maggioranza	250
Voti favorevoli	236
Voti contrari	262

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Sinesio 19.2.

GIUSEPPE SINESIO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 19.2 perché la Commissione, d'accordo con il Governo, ha presentato un testo sul quale concordo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 19.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Sinesio 19.3.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

GIUSEPPE SINESIO. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 19.3 e 19.5.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento Proietti 19.4 era stato precedentemente ritirato e sullo stesso, quindi, non era stato espresso il parere della Commissione. Poiché ora questo emendamento viene ripristinato, la prego di esprimere il suo parere.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario, signor Presidente

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI GIUSEPPE GORIA, *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Proietti 19.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	493
Maggioranza	247
Voti favorevoli	222
Voti contrari	271

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe

Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Ferroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi

Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesce Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda

Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zozo Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio

Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

(Presideva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi. Il primo è quello dell'onorevole Ciccionesse 19.02. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, il presidente della Commissione aveva avanzato la proposta di accantonare questo articolo aggiuntivo per consentire una riflessione al riguardo. Ed aveva proposto, pertanto, di riprendere l'esame dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Cirino Pomicino?

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, avevo proposto di accantonare questi articoli aggiuntivi — che per altro come tali non incidono sul processo legislativo al punto in cui siamo giunti — e riprendere

l'articolo 3, per approfondire l'argomento in esame. Mi sembra che una proposta del genere possa trovare generale consenso.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cirino Pomicino, se non vi sono obiezioni rimane pertanto stabilito l'accantonamento di questi articoli aggiuntivi.

(Così rimane stabilito).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

FORTUNA e LENOCI: «Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo» (2114) *(con parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione);*

S. n. 635 — «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con l'accordo operativo» *(approvato dal Senato)* (2187) *(con parere della I, della V, della VI e della X Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

MINERVINI e SARTI ARMANDO: «Modifica ed integrazioni alla disciplina delle casse rurali ed artigiane» (2113) *(con parere della I, della IV, della XI e della XII Commissione);*

alla XIII Commissione (Lavoro):

CARLOTTO ed altri: «Modifiche della

legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente disciplina della assicurazione di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» (2101) *(con parere della I, della V e della XI Commissione).*

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

«Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma di lire 290 miliardi è conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto.

Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo n. 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario è ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.

Il predetto importo di lire 4.049 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151. I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151.

A parziale deroga del terzo comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, le quote del fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 11 della legge medesima, assegnate alle regioni e da queste non impegnate negli esercizi finanziari 1983 e 1984, possono essere destinate, per l'esercizio finanziario 1985, alla concessione, agli enti o imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, di con-

tributi eccedenti la misura massima del 75 per cento già prevista, fino all'intera copertura della spesa ammissibile per la acquisizione dei veicoli e delle opere sovvenzionabili.

L'acquisto di autobus può essere finanziato con contributo eccedente la misura del 75 per cento del costo solo nel caso in cui i veicoli da sostituire siano stati immessi in circolazione da oltre 15 anni e da almeno due anni facciano parte del patrimonio dell'esercente il servizio di trasporto. L'immatricolazione dei nuovi veicoli rimane condizionata al ritiro contestuale della carta di circolazione degli autobus sostituiti.

Restano ferme le procedure ed i controlli previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Gli stanziamenti relativi alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 compresi nel fondo regionale sono annualmente aumentati in sede di legge finanziaria in misura pari al tasso di inflazione programmato.

3. 1.

MACCIOTTA, VIGNOLA, CAPECCHI
PALLINI, COLOMBINI, TRIVA,
GUALANDI.

Sopprimere il quinto comma.

3. 2.

SARTI ARMANDO, TRIVA, RIDI, VIGNOLA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA.

Al sesto comma, dopo le parole: nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 aggiungere le seguenti: e al netto degli eventuali contributi aggiuntivi che dovessero derivare dagli effetti, sui bilanci 1985, delle assegnazioni ai bilanci 1984 dei contributi di cui al fondo previsto dall'articolo 1 del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3. 3.

SARTI ARMANDO, TRIVA, RIDI, VIGNOLA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA.

Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda.

3. 6.

LA COMMISSIONE.

Al nono comma, sostituire le parole: da oltre 15 anni con le seguenti: da oltre 12 anni.

3. 5.

GOVERNO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Al fine di adeguare gli importi del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, già determinati per gli anni 1982 e 1983 ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è iscritta nel bilancio dello Stato per il 1985 la somma di lire 430 miliardi.

La predetta somma è ripartita tra le regioni con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei certificati regionali attestanti la consistenza dei disavanzi. Ove dai certificati risultasse un importo complessivo superiore allo stanziamento

di cui sopra, la ripartizione avrà luogo per quote percentuali e il residuo disavanzo è a carico dei bilanci regionali.

3. 4.

SARTI ARMANDO, TRIVA, RIDI, VIGNOLA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

0. 3. 4. 1.

NAPOLITANO, SARTI ARMANDO, TRIVA, RIDI, VIGNOLA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, POCHETTI.

Passiamo agli interventi sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

Poichè nessuno chiede di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Macciotta 3.1, Sarti Armando 3.2 e 3.3.

Per quanto riguarda l'emendamento Sarti Armando 3.4, il parere è negativo, ma si invita il Governo ad assumere, così come in Commissione si era delineato, un impegno per il prossimo anno. Su questo punto, inoltre, sarebbe necessario che il Governo fornisse alcune informazioni illustrando il tema in rapporto ad alcune perplessità in relazione alla recentissima sentenza della Corte costituzionale. Il parere della Commissione, ripeto, su questo emendamento è negativo, ma si invita il Governo a riferire all'Assemblea più dettagliatamente sulle prospettive per il futuro e sulla correlazione tra la materia e la sentenza della Corte costituzionale.

La Commissione esprime altresì parere contrario sul subemendamento Napolitano 0.3.4.1, favorevole invece sull'emendamento 3.5 del Governo e raccomanda

alla Camera il proprio emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario sugli emendamenti Macciotta 3.1, Sarti Armando 3.2, 3.3 e 3.4, nonché sul subemendamento Napolitano 0.3.4.1; Accetto, invece, l'emendamento 3.6 della Commissione e raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 3.5 del Governo

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, sull'emendamento Macciotta 3.1, l'onorevole Capocchi Pallini. Ne ha facoltà.

MARIA TERESA CAPECCHI PALLINI. Vorrei dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento Macciotta 3.1 e chiedere ai colleghi una riflessione su di esso, che ha avuto il parere contrario della Commissione e del Governo.

Intanto, vorrei ricordare le leggi cui si fa riferimento in questo emendamento, e cioè la legge n. 685 del 1975, che riguarda tutto il settore delle tossicodipendenze, la legge n. 698 sullo scioglimento dell'ex ONMI, la legge n. 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza e la legge n. 642, che riguarda il trasferimento alle regioni dei beni e del personale delle opere universitarie, cioè tutti i servizi di assistenza agli studenti.

Le ho volute ricordare perché credo che si debba riflettere sul fatto che queste leggi riguardano la tutela e la difesa di tutta una serie di soggetti, soprattutto donne e giovani, ed affermano e tutelano valori quali quello della procreazione responsabile, della possibilità di vivere con libertà la sessualità, dell'educazione e della formazione dell'infanzia, della lotta all'emarginazione.

In questi giorni si è sentito nel dibattito, soprattutto rispetto al problema delle tos-

sicodipendenze, invocare una serie di interventi da parte di vari colleghi. La richiesta che con questo emendamento si fa è quella di aumentare il fondo regionale in misura pari al tasso di inflazione programmato. Vorrei che tutti riflettessimo sul fatto che questi problemi, questi valori, questi bisogni non si affermano soltanto con belle parole, ma anche con i fatti; e in questa discussione sulla legge finanziaria i fatti significano soldi.

Non va sottovalutato il fatto che si tratta di leggi del 1975, del 1978 e del 1979; così come va rilevato che, in tutti questi anni, i fondi stanziati per l'applicazione di queste leggi sono rimasti gli stessi, cioè non sono stati rivalutati. Nello stesso tempo, si deve tener conto che, per quello che riguarda il terreno della prevenzione, per colpa delle maggioranze, in questi anni si è impedito ai comuni di integrare il fondo regionale; che il blocco del personale è intervenuto per impedire che si creassero nuovi servizi e si facessero funzionare al meglio quelli esistenti; e che oggi ci troviamo come ultimo atto la sentenza della Corte costituzionale del 30 ottobre.

Concludo sottolineando che votare a favore dell'emendamento Macciotta 3.1 non è soltanto un atto che dimostra un impegno concreto su tali questioni: anche un atto di coerenza da parte di tanti colleghi che su questo terreno sono impegnati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mennitti. Ne ha facoltà.

DOMENICO MENNITTI. Brevemente, per dichiarare che voteremo a favore sull'emendamento Macciotta 3.1 e per spiegarne i motivi.

Noi, che siamo contrari all'autonomia impositiva, riteniamo che comunque lo Stato ogni anno debba venire incontro alle esigenze delle amministrazioni comunali, tenendo conto della necessità di aumentare gli stanziamenti in misura pari al tasso di inflazione programmato.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento Macciotta 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) — (Proteste all'estrema sinistra).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazioni di nomi.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti Armando 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti Armando 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Sarti Armando 3.4, ed al relativo subemendamento Napolitano 0.3.4.1.

Ha chiesto di parlare il ministro del tesoro. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve anche perché sul tema in discussione si è soffermato questa mattina il relatore per la maggioranza onorevole D'Acquisto.

L'emendamento Sarti Armando 3.4 pone un problema che credo di poter definire, sostanzialmente, di ripiano di alcune posizioni, che si erano determinate in forza degli stanziamenti in anni passati, del fondo nazionale trasporti, non sufficientemente incrementato.

Il Governo, in ogni sede, e più volte anche presso la Commissione bilancio, ha sempre riconosciuto l'esistenza del problema che ha sue definizioni quantitative anche abbastanza definite. Però, a tale problema — e credo che i colleghi convengano con questa valutazione — manca quella definizione della qualità dei fenomeni, così come si sono evoluti, definizione utile ad un intervento mirato e che tiene conto anche dell'esigenza di contenere i costi.

È impegno del Governo avviare, in collaborazione con le organizzazioni, una rapida recensione delle posizioni e — così come è stato fatto quest'anno per altri importanti fenomeni — provvedere in tempo utile ad un ripiano delle posizioni pregresse.

Con questo spirito, ritengo che l'onorevole Sarti potrebbe favorevolmente valutare l'ipotesi di un ritiro del suo emendamento 3.4.

ARMANDO SARTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMANDO SARTI. Le esplicite dichiarazioni del ministro, che confermano quelle già rese in Commissione (della quale in pratica accettano le proposte, quelle di cui si è poco fa reso portavoce il relatore), mi fanno orientare per il ritiro del mio emendamento 3.4, nella convinzione che il Governo dovrà anche per il passato tornare alla strada giusta, quella indicata dalla legge n. 151, come ha fatto per gli stanziamenti per il 1975. Per queste ragioni, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo onorevole Sarti. Conseguentemente decade il subemendamento Napolitano 0.3.4.1.

Pongo in votazione l'articolo 3 come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che è del seguente tenore:

«Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle Camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corrispondenza, da parte di regioni comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1985. Per il 1985 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1984 maggiorata del sette per cento.

Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento.

Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per l'anno 1985 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 27 di-

cembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Per l'anno 1985 alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nello stesso articolo 8, ottavo comma, della citata legge n. 730.

Per l'anno 1985 alle camere di commercio è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole camere, alla cui copertura si provvede verso contestuale riduzione del capitolo n. 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il predetto anno cui all'articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887.

Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzioni amministrative anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a respon-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

sabilità limitata, sono dovute alle camere di commercio stesse».

Sono stati presentati i seguente emendamenti:

Sopprimere l'ottavo comma.

4. 3

DONAZZON, GRASSUCCI, BIRARDI,
CERRINA FERONI, VIGNOLA,
MACCIOTTA.

All'ottavo comma, sostituire le parole: capitolo n. 8042 con le seguenti: capitolo n. 7707.

4. 1.

BIANCHINI, CORSI.

All'ottavo comma, sostituire le parole: articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887 con le seguenti: articolo 8, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. 2.

BIANCHINI, CORSI.

Al nono comma, sostituire le parole da: e dai consorzi fino alla fine con le seguenti: dai consorzi e dalle rimanenti ditte è aumentato per l'anno 1985 del 7 per cento della misura stabilita per l'anno 1984.

4. 4.

DONAZZON, GRASSUCCI, BIRARDI,
CERRINA FERONI, VIGNOLA,
MACCIOTTA.

Al nono comma, aggiungere, in fine, le parole: in relazione al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio intende effettuare.

4. 5.

DONAZZON, MARRUCCI, MAC-
CIOTTA.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Donazzon 4.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Donazzon. Ne ha facoltà.

RENATO DONAZZON. Il mio emendamento 4.3 propone la soppressione dell'ottavo comma dell'articolo, là dove si prevede un contributo di 25 miliardi per il mantenimento presso le camere di commercio degli uffici della industria e di quelli della statistica. Noi riteniamo che questo rapporto tra il Ministero dell'industria e le camere di commercio non possa essere regolato in maniera sporadica ma debba essere disciplinato da una convenzione, da un vero e proprio contratto, per garantire trasparenza e chiarezza amministrativa. E chiediamo anche che questi 25 miliardi vengano restituiti al settore del commercio, cui sono stati sottratti.

Con il mio successivo emendamento 4.4 si chiede poi che il Governo, così come assicura alle camere di commercio un contributo superiore del 7 per cento a quello del 1974, tratti allo stesso modo le imprese, per le quali invece la maggiorazione prevista è del 10 per cento. Si arriva addirittura al 100 per cento per le imprese industriali. Chiediamo inoltre con il mio emendamento 4.5 che si stabilisca che, anno per anno, le camere di commercio devono fissare con chiarezza quali saranno i loro interventi in direzione delle attività economiche, dopo aver sentito le associazioni di categoria a livello territoriale.

Insomma, sollecitiamo per l'ennesima volta una riforma delle camere di commercio, per evitare che si continuino sprechi, inutili confusioni di ruolo ed inefficienze.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Donazzon 4.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti Bianchini 4.1 e 4.2 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento Donazzon 4.4, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donazzon 4.5, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura:

«In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1985, la legge 26 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dagli articoli della citata legge è destinata per l'anno 1985 la somma di lire 160 miliardi.

La regione autonoma della Sardegna ripartirà le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 26 giugno 1974, n. 268».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26

aprile 1983, n. 131 — così come modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730 e degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Per l'anno 1985, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Nei comuni e nelle province ove si svolgono — entro il 15 giugno 1985 — le elezioni amministrative, se il comitato regionale di controllo formula richiesta di elementi integrativi e se tale richiesta perviene all'ente locale dopo che i Consigli sono cessati dalle loro funzioni, provvedono nei termini di legge, alle integrazioni ed eventuali modifiche le giunte comunali o provinciali, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 140 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 143.

I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.

Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per i comuni, di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985 la spesa corrente, calcolata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è altresì decurtata delle spese — per la parte corrispondente alle relative entrate

— sostenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza loro trasferite ai sensi del penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali sono tenuti a comunicare, al Ministero dell'interno con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta decurtazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985.

Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni interamente montani con popolazione fino a 10.000 abitanti e per i rimanenti con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati, dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La ripartizione di tale fondo perequativo è, conseguentemente, modificata attribuendo alla lettera a) del predetto articolo 4-bis il 50 per cento, alla lettera b) il 30 per cento, alla lettera c) il 20 per cento. In caso di insufficienza, l'erogazione è effettuata in proporzione alla disponibilità.

I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1986 agli altri enti. Le quote dei predetti contributi spettanti al comune di Napoli, vengono interamente corrisposte entro l'anno 1985 in due rate semestrali,

rispettivamente entro il 20 gennaio e il 20 giugno.

Il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

“L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1984, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 3”.

All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1985 si provvederà in unica soluzione:

a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) entro il 31 maggio 1985, per gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 13, lettera a), b) e c) della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) entro il 30 settembre 1985, per gli oneri da sostenere nel 1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, così come modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730.

L'erogazione dei trasferimenti di cui alla lettera c) è subordinata alla presentazione della prescritta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Dire-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

zione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

I consorzi di comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai consorzi medesimi dai sovracanonici previsti dalla citata legge n. 959 del 1953.

A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al cento per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo.

Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto per i mutui di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella misura della rata di ammortamento calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma.

Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile

1983, n. 131, è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:

a) sia stato stipulato in forma pubblica;

b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;

c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa;

d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 2 gennaio 1978, n. 1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato.

I comuni e le province sono tenuti ad adeguare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mutuo alle disposizioni del presente articolo.

Il Ministro dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:

a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;

b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;

c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'INAIL, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all'uopo occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985 l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della Sardegna è determinato in lire 8 miliardi.

Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevata a lire 500 milioni.

Al primo comma, lettera a), dell'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913,

n. 453, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, dopo le parole «loro consorzi», sono aggiunte le parole «comunità montane».

Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

“La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare”.

La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe, di cui alle lettere a), b) e c), del primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni è stabilita, per l'anno 1985, nella misura del 20 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 730 del 27 dicembre 1983.

Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 7 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1984.

Per i comuni che non raggiungono nel 1985 un'espansione dei trasferimenti erariali, al netto di quelli per rate di mutui, pari al tasso programmato di espansione ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modifi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

cazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985, il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate in misura non inferiore al 32 per cento».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Per l'anno 1985 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni le somme previste nel bilancio di previsione per l'acquisto di beni e servizi per la gestione dei nuovi impianti di depurazione delle acque attivati ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319. Il relativo importo verrà corrisposto a consuntivo previa presentazione da parte dei comuni di apposita certificazione delle spese effettivamente sostenute che dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 1986.

6. 6.

RINALDI, BRUNI.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis della legge 23 aprile 1981, n. 153, è corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c)

dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

6. 31.

LA COMMISSIONE.

Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti:

Agli altri comuni e alle province che in sede di ripartizione dei fondi perequativi di cui al terzo comma, compresi quelli di cui alle lettere c) e d) dei citati articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, non fosse assicurato un incremento dei trasferimenti statali 1985 almeno pari al sette per cento dei trasferimenti 1984, al netto di quelli destinati alla copertura degli oneri finanziari, è concesso un ulteriore contributo straordinario di importo pari alle somme necessarie ad assicurare a tali enti un incremento dei trasferimenti statali del 7 per cento.

La effettiva erogazione del contributo straordinario di cui sopra avrà luogo con la seconda rata dei trasferimenti ordinari del 1986 al netto delle maggiori entrate accertate in sede di chiusura del conto del bilancio 1985.

6. 14.

TRIVA, MACCIOTTA, VIGNOLA.

Sopprimere il sesto comma.

6. 1.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al sesto comma, sostituire le parole: 60 per cento e: 40 per cento rispettivamente con le seguenti: 80 per cento e: 20 per cento.

6. 15.

TRIVA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, VIGNOLA, SARTI ARMANDO, GUALANDI, ANTONI, BRINA, DARDINI, UMIDI SALA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Gli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria che sono necessarie per dare corso ai pagamenti cui sono tenuti per legge o per contratto comuni e province e che sono determinate dai ritardi previsti dalla presente legge per l'effettivo trasferimento agli enti locali delle risorse derivanti dal bilancio dello Stato e ad essi spettanti per l'esercizio 1985 sono a totale carico del bilancio statale. Il pagamento di tali somme avrà luogo entro il 30 aprile 1986 previa idonea documentazione da trasmettere al Ministro dell'interno in conformità a quanto richiesto entro il 28 febbraio.

6. 16.

TRIVA, BELLOCCHIO, VIGNOLA, MACCIOTTA, SARTI ARMANDO, BRINA, BRUZZANI, PIERINO, CIOFI DEGLI ATTI, DARDINI, ANTONI.

Al settimo comma, sostituire le parole: conto consuntivo 1984, con le seguenti: conto consuntivo 1983.

6. 17.

TRIVA, MACCIOTTA, VIGNOLA, BELLOCCHIO, GUALANDI.

Dopo il settimo comma, aggiungere i seguenti:

Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo-comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, se il rendiconto del bilancio 1983 accerta un disavanzo di amministrazione, questo deve essere riportato nel certificato, al lordo e al netto degli interessi, per le anticipazioni di tesoreria spettanti al tesoriere.

La quota parte del disavanzo di amministrazione corrispondente all'importo degli interessi spettanti al tesoriere viene iscritta nel bilancio di previsione del 1985 e viene finanziata prevedendo nella parte

entrata, al titolo 2, un contributo statale straordinario di pari importo. La effettiva erogazione di tale contributo, accertata dal Ministero dell'interno la legittimità dello stesso, viene disposta con la prima rata dei trasferimenti statali per il bilancio 1986.

La quota parte del disavanzo di amministrazione del 1983 eventualmente eccedente quella di cui al comma precedente viene iscritta per un terzo nel bilancio 1985 e per i due terzi residui nei bilanci 1986 e 1987 e viene finanziata con i mezzi ordinari del bilancio.

6. 18.

TRIVA, BELLOCCHIO, VIGNOLA, SARTI ARMANDO, MACCIOTTA, GUALANDI.

Dopo il nono comma, aggiungere il seguente:

Alla copertura degli oneri derivanti nel 1985, ai comuni disastriati o gravemente danneggiati, dall'applicazione delle norme dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per la costituzione degli uffici tecnici si provvede mediante un adeguato incremento del contributo ordinario dello Stato ai bilanci dei singoli comuni. Tale incremento viene determinato a consuntivo con riferimento al personale effettivamente assunto e per il tempo intercorrente dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre. La effettiva erogazione ai singoli comuni di tale contributo aggiuntivo è subordinata alla presentazione della documentazione che sarà richiesta dal Ministero dell'interno ed avrà luogo entro il 31 marzo 1986. La spesa effettivamente sostenuta nel 1985, e ricalcolata con riferimento all'intero anno, si aggiunge al contributo ordinario dello Stato spettante ai singoli comuni nel 1986 e viene prevista, con specifico stanziamento, al titolo terzo del bilancio di previsione.

6. 19.

D'AMBROSIO, TRIVA, CURCIO, VIGNOLA, GEREMICCA, BELLOCCHIO, GRADUATA, GUALANDI, ANTONI, MACCIOTTA.

Dopo il nono comma, aggiungere il seguente:

Ai comuni terremotati di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che nel 1983 non hanno applicato la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (So.Co.F.), di cui agli articoli 19 e seguenti del sopracitato decreto-legge e che di conseguenza non sono stati ammessi nel 1984 al contributo statale di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è riconosciuto, per il 1985, un contributo aggiuntivo straordinario pari, per i singoli comuni, al 14 per cento dell'ammontare ad essi spettante dei trasferimenti statali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 131, ed all'articolo 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547. La misura è elevata al 16 e 17 per cento rispettivamente per i comuni gravemente danneggiati e per i comuni disastriati.

6. 20.

TRIVA, BARACETTI, D'AMBROSIO, BELLOCCHIO, VIGNOLA, GRADUATA, GUALANDI, SARTI ARMANDO, ANTONI, MACCIOTTA.

Dopo il nono comma, aggiungere il seguente:

Ai comuni terremotati di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che nel 1983 non hanno applicato la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (So.Co.F.), di cui agli articoli 19 e seguenti del sopracitato decreto-legge e che di conseguenza non sono stati ammessi nel 1984 al contributo statale di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è riconosciuto, per il 1985, un contributo aggiuntivo straordinario pari, per i singoli comuni, al 14 per cento dell'ammontare ad

essi spettante dei trasferimenti statali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed all'articolo 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547. La misura è elevata al 16 e al 17 per cento rispettivamente per i comuni gravemente danneggiati e per i comuni disastriati.

6. 39.

DI RE, SANTUZ, BRESSANI, FORTUNA, GASPAROTTO, DE CARLI, COLONI, REBULLA, POLESSELLO, SCOVACRICCHI.

Al decimo comma, dopo le parole: indisponibilità alla concessione del mutuo aggiungere le seguenti: o siano decorsi 60 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda.

6. 7.

RINALDI.

Al decimo comma, dopo le parole: alla concessione del mutuo aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

6. 8.

SINESIO.

Al decimo comma, sopprimere le parole: e con l'Istituto per il credito sportivo.

6. 9.

SAVIO.

Dopo il decimo comma, aggiungere il seguente:

All'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è aggiunta la seguente lettera:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

«m) costruzione e ampliamento di impianti sportivi».

6. 2.

CARRUS, ORSINI GIANFRANCO, SINESIO, COLONI, SAVIO.

Sostituire il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo comma con i seguenti:

A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. È elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1984 previsto nella misura di un terzo dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto 28 febbraio 1983, n. 55, di cui al precedente comma, è soppresso. Tale norma si applica anche nella determinazione dei trasferimenti erariali destinati alla copertura degli oneri finanziari per i mutui stipulati dagli enti locali nel 1983.

Il secondo periodo del comma 1.1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è soppresso.

6. 21.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, GUALANDI, VIGNOLA, MACCIOTTA, BRINA, UMIDI SALA, QUERCIOLI, PIERINO, AULETA, MANNINO ANTONINO.

Sostituire il dodicesimo comma con i seguenti:

Il concorso dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge

28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al 100 per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli Istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo durante l'anno 1984, nonché dei mutui contratti nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1984 con altri Istituti di credito nell'ambito nell'articolo 10 del medesimo decreto-legge. È altresì elevato al 100 per cento il concorso dello Stato per i mutui di cui al citato articolo 10 contratti dal 1° settembre al 31 dicembre 1984, a condizione che l'importo delle relative rate di ammortamento, sommate a quelle annualmente già a carico dell'erario, non superi la misura del 30 per cento dei trasferimenti statali spettanti per l'anno 1984. Lo stesso concorso è elevato al 66 per cento nel caso in cui la misura percentuale delle rate di ammortamento rispetto ai trasferimenti sia compresa tra il 30 ed il 40 per cento. È soppresso il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Per il concorso dello Stato negli oneri derivanti a comuni e province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985.

6. 3.

SANTINI, SACCONI.

Al dodicesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

6. 13.

GIANNI.

Sostituire il tredicesimo e il quattordicesimo comma con il seguente:

Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

l'onere di ammortamento dei mutui stipulati con istituti diversi della Cassa depositi e prestiti del corso del 1984 a condizione che la gara di appalto delle opere finanziate o l'appalto-concorso nel caso di opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge, sia stato bandito entro il 31 dicembre 1984 o che si tratti dei mutui previsti dall'articolo 10, lettera e), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. L'ammortamento dei mutui la cui gara di appalto, o l'appalto concorso, non sono stati banditi entro il termine di cui sopra non può essere iscritto, a carico dei trasferimenti statali, nel bilancio del 1985 e decorre, ove i mutui stessi vengano ricontrattati con gli istituti mutuanti, dal 1° gennaio 1986.

6. 22.

TRIVA, MACCIOTTA, GUALANDI, VIGNOLA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO.

Dopo il quattordicesimo comma, aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: «devono essere utilizzati», la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente» e dopo le parole: «urbanizzazione primaria», sono aggiunte le seguenti: «e secondaria».

6. 23.

TRIVA, BELLOCCHIO, ANTONI, SARTI ARMANDO, GUALANDI, VIGNOLA, MANNINO ANTONINO, CIOFI DEGLI ATTI, AULETA, DARDINI, PIERINO.

Dopo il quattordicesimo comma, aggiungere il seguente:

All'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) completamento di opere pubbliche in corso di esecuzione successivamente alla data del 31 dicembre 1982, compresi i maggiori oneri per l'espropriazione o l'acquisizione delle aree e dei beni necessari per le opere progettate»;

al comma 1, lettera l), sono soppresse le parole: «con esclusione del verde attrezzato»;

al comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«m) costruzione, ampliamento ed acquisto di edifici per sedi di scuole pubbliche, quando la necessità della costruzione, ampliamento ed acquisto sia comprovata da attestazione del competente Provveditorato agli studi»;

al comma 2, dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai mutui contratti anche anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme, con la Banca europea per gli investimenti, tramite istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia, per finalità comprese nel precedente comma 1. Per tali mutui il contributo statale a copertura degli oneri di ammortamento e di preammortamento viene erogato nell'anno in cui ha inizio il rimborso della quota capitale anche per i preammortamenti dovuti per gli anni precedenti secondo la normativa BEI. Il concorso statale è accordato nella misura prevista dalla disciplina vigente nell'anno in cui è iniziata l'erogazione del mutuo al comune o alla provincia».

6. 24.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, VIGNOLA, ANTONI, GUALANDI, MACCIOTTA, BRINA, AULETA, PIERINO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Dopo il quattordicesimo comma, aggiungere il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Alla stessa disciplina sono sottoposti i contratti stipulati per la esecuzione di opere a pagamento differito».

6. 25.

TRIVA, MACCIOTTA, VIGNOLA.

Al quindicesimo comma, sostituire le parole da: previsto fino alla fine della lettera b) *con le seguenti:* dopo l'entrata in vigore della presente legge è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:

a) sia stato stipulato in forma pubblica;

b) preveda l'ammortamento, anche nel caso di appalto di opere a pagamento differito, in periodo non inferiore a cinque anni, con obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno, esclusi i mutui concessi dalla Banca europea per gli investimenti per i quali l'istituto italiano che ha eseguito l'operazione abbia mantenuto le condizioni B.E.I. Per tali mutui gli oneri di ammortamento e di preammortamento sono erogati in conformità alle norme stabilite dalla B.E.I. con concessione del concorso statale, dall'anno in cui inizia il rimborso

della quota capitale. Il concorso statale è accordato nella misura prevista dalla disciplina vigente nell'anno in cui è iniziata l'utilizzazione del mutuo.

6. 26.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, GUALANDI, ANTONI, MACCIOTTA, VIGNOLA, QUERCIOLO, PEGGIO.

Dopo il quindicesimo comma, aggiungere i seguenti:

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le norme di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, si applicano anche per le perdite di gestione degli anni 1984 e 1985.

L'onere di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite dai comuni e province proprietari o associati nei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, è interamente coperto da finanziamento a carico dello Stato. I relativi interessi non si computano ai fini della determinazione del limite massimo stabilito dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

6. 27.

TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, GUALANDI, MACCIOTTA, CIOFI DEGLI ATTII, VIGNOLA, PEGGIO, ANTONI.

Dopo il quindicesimo comma, aggiungere il seguente:

L'articolo 89 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

«I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'articolo 87, nonché i contratti di mutuo».

6. 4.

CORSI, BIANCHI DI LAVAGNA, FALCIER, PATRIA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, è aggiunto il seguente comma:

«Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A di cui alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola».

6. 5.

CORSI, CARRUS, COLONI, ORSINI GIANFRANCO, SINESIO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1967, n. 378, sono aggiunti i seguenti:

«Il Ministero della sanità, sentito il CIP, è autorizzato altresì a concedere alle amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione.

L'importo massimo di tali contributi è pari, nel primo anno, al 50 per cento della media della spesa sostenuta dallo Stato negli ultimi 3 anni per assicurare il rifornimento idrico dell'isola. Negli anni successivi tale importo massimo è incremen-

tato di una percentuale pari agli incrementi di costo sostenuti dallo Stato per l'approvvigionamento idrico delle isole minori».

6. 11.

CORSI, CARRUS, COLONI, ORSINI GIANFRANCO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

A titolo di contributo nelle spese dei comuni per il funzionamento degli uffici di conciliatura, è autorizzata la spesa di 100 miliardi da iscrivere nel capitolo n. 1701 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

6. 28.

MACIS, TRIVA, LANFRANCHI CORDIOLI, MACCIOTTA, VIGNOLA, GUALANDI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

L'esposizione debitoria del comune di Napoli nei confronti degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPDEP, relativa a contributi o a forniture e relativi interessi e penalità, dovuti per il periodo fino al 31 dicembre 1977, viene assunta a carico dello Stato per la parte non ancora pagata.

A tal fine il comune di Napoli è tenuto a trasmettere al Ministro del tesoro entro il 31 gennaio 1985 apposita istanza corredata dalla esposizione debitoria di cui al precedente comma.

6. 29.

VIGNOLA, TRIVA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, GEREMICCA.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle norme e ai criteri vigenti in ordine alle opere finanziabili, concederà al comune di Napoli i mutui necessari per il finanziamento delle opere di edilizia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

scolastica già realizzate o in corso di realizzazione e per le quali il comune non abbia reperito adeguati finanziamenti.

I mutui di cui al comma precedente saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il limite di cento miliardi di lire.

Il comune di Napoli dovrà allegare alla richiesta del mutuo una dichiarazione a firma del sindaco e del segretario comunale che attesti che l'opera è realmente priva di finanziamenti.

6. 30.

VIGNOLA, TRIVA, BELLOCCHIO,
MACCIOTTA, GEREMICCA.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Le comunità montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; lo schema di bilancio è stabilito con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'associazione nazionale dei comuni italiani, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. 32.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Il ministro dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati, dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La ripartizione dell'eventuale residuo fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è effettuata tenendo conto delle sole fasce demografiche dei comuni fino a 19.999 abitanti. In caso di insufficienza, l'erogazione è effettuata in proporzione alla disponibilità.

6. 33.

LA COMMISSIONE.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Alla fine sostituire le parole da: tenendo conto *fino:* alla disponibilità *con le seguenti:* secondo le norme vigenti.

0. 6. 33. 1.

NAPOLITANO, TRIVA, LOPS, CECI
BONIFAZI

Al settimo comma, sostituire le parole: conto consecutivo 1984 *con le seguenti:* conto consuntivo 1983.

6. 34.

LA COMMISSIONE.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985.

6. 35.

LA COMMISSIONE.

Al dodicesimo comma, dopo le parole: è autorizzata la spesa *aggiungere la seguente:* ulteriore.

6. 36.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Dopo il quattordicesimo comma, aggiungere il seguente:

Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è aggiunto il seguente: «Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito.

6. 37.

LA COMMISSIONE.

Dopo il quattordicesimo comma, aggiungere i seguenti:

Per i mutui assunti negli anni 1983 e 1984, la sanzione della riduzione dei contributi statali per rate di ammortamento previste nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è applicata, ove più favorevole all'ente locale, con una percentuale pari alla proporzione esistente tra l'importo complessivo dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, ed il complesso dei mutui contratti nello stesso esercizio.

La sanzione così determinata è inoltre ridotta:

del 15 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti entro il 20 per cento dei contributi erariali totali;

del 10 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 30 per cento dei contributi erariali totali;

del 5 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 40 per cento dei contributi erariali totali.

Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti dal citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 e suc-

cessive modifiche, per l'anno nel quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione.

Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di fronteggiare, senza aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento sui suddetti mutui assunti ai di fuori delle ipotesi dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

6. 42.

LA COMMISSIONE.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

al secondo comma, sostituire le parole:

15 per cento *con:* 60 per cento;

10 per cento *con:* 40 per cento;

5 per cento *con:* 20 per cento.

0. 6. 42. 1.

NAPOLITANO, TRIVA, GUALANDI,
MACCIOTTA, VIGNOLA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO.

Al secondo comma, sostituire le parole:

15 per cento *con:* 30 per cento;

10 per cento *con:* 20 per cento;

5 per cento *con:* 10 per cento.

0. 6. 42. 2.

LA COMMISSIONE.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il diciassettesimo comma, aggiungere il seguente:

Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Tesoro per spedalità romane di cui alla legge 18 giugno 1908, n. 286, maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge.

6. 40.

GOVERNO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Al venticinquesimo comma, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento.

6. 43.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere l'ultimo comma.

6. 41.

TRIVA, VIGNOLA, COLOMBINI, MACCIOTTA, BRINA, BELLOCCHIO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «31 maggio» sono sostituire con le parole: «31 luglio».

6. 38.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione dell'anno 1984 si provvede con le modalità indicate dal secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

6. 45.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma con i seguenti:

A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa ulteriore di lire 662 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 13 del de-

creto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al cento per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo.

Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge o per le fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55. Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto per gli altrui mutui di cui all'articolo 10, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nella misura della rata di ammortamento per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma; ove la dotazione di bilancio lo consenta, il concorso dello Stato per gli stessi mutui è proporzionalmente aumentato.

6. 44.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del citato decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 sono da considerare anche gli atti del 1984 integrativi, modificativi o di revoca dei mutui contratti nel 1983.

6. 46.

LA COMMISSIONE.

Passiamo alla discussione sull'articolo 6 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Quercioli. Ne ha facoltà.

ELIO QUERCIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 avrebbe potuto essere davvero l'occasione per dimostrare coerenza tra la volontà di tener conto di indicazioni che venivano da quest'aula e gli indirizzi programmatici. In realtà, le indicazioni che sono emerse per modificare questo articolo 6 venivano non soltanto dall'opposizione, ma da uno schieramento che si esprime nell'ANCI, e quindi comprende forze che si riconoscono in tutti i partiti rappresentati in quest'aula.

Le modificazioni, rivolte soprattutto a garantire gli investimenti, il pagamento degli oneri per i mutui già contratti, riguardavano la possibilità che tali oneri fossero interamente a carico dello Stato. La Commissione ha introdotto una modifica che certamente ha un suo peso e un suo rilievo, che non vogliamo sottovalutare, che porta ad un aumento sensibile dei mezzi a disposizione per riversare a carico dello Stato l'onere di questi mutui.

L'elemento di incertezza, tuttavia, rimane perché non si è assolutamente in grado di dire se le somme messe a disposizione potranno coprire gli oneri di investimento su mutui già contratti o su quelli che ci si accinge a contrarre in questa ultima fase del 1984. Permane comunque questa situazione incredibile, per la quale i comuni non hanno nessuna certezza e non hanno nessuna possibilità di programmare la propria attività. Era stato detto e poi ripetuto che gli oneri dei mutui per gli investimenti sarebbero sempre stati a carico dello Stato, fino a quando non si fosse riconosciuto ai comuni un'autonomia impositiva. Questa evenienza non si è verificata, quindi i comuni si vedono caricati di oneri che non potevano prevedere e che era giusto non prevedessero sulla base di impegni che erano stati assunti.

Vorrei dire tuttavia che, nonostante il miglioramento introdotto dalla Commissione, rimane un elemento di incertezza

assai grave, perché attiene proprio a quella politica di investimenti che dovrebbe essere alla base della manovra economica che il Governo dice di voler condurre, e della lotta per l'occupazione. Gli investimenti che si sono fatti e che si vogliono fare si muovono nell'ambito di leggi che ne fissano rigorosamente la portata e quindi non possono essere fatti in maniera capricciosa o per opere che non abbiano un rilievo positivo per lo sviluppo economico del paese.

Ecco perché credo che dovremmo insistere per l'approvazione di quegli emendamenti che più profondamente modificano il testo originario di questo articolo 6, che è assai pericoloso per le finanze comunali, o che tendano a favorire una politica degli investimenti che, qualora non potesse pienamente dispiegarsi, non colpirebbe tanto questo o quel comune, ma il paese, le sue prospettive e la sua volontà di sviluppare l'occupazione e di far avanzare tutta la nazione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Innanzitutto raccomando l'approvazione dell'emendamento 6.32 della Commissione. Invito poi i presentatori a ritirare l'emendamento Rinaldi 6.6; qualora essi lo mantenessero, il parere della Commissione sarebbe negativo. Circa il subemendamento Napolitano 0.6.33.1, esprimo parere favorevole, in quanto si tratta di una correzione formale dell'emendamento 6.33 della Commissione. Raccomando, naturalmente, anche l'approvazione dell'emendamento 6.31 della Commissione. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti Triva 6.14, Gorla 6.1.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento Gorla 6.1 è stato inserito per un errore materiale in questo articolo, ma deve essere trasferito all'articolo 7.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. La ringrazio, signor Presidente, e ne prendo atto. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Triva 6.15 e 6.16. L'emendamento Triva 6.17 è da ritenersi superato dall'emendamento 6.34 della Commissione, che è praticamente identico; presumo, pertanto, che si possa votare soltanto l'emendamento della Commissione. Ricordo poi che è stato presentato l'emendamento 6.35 della Commissione, che raccomando all'approvazione dell'Assemblea. Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti Triva 6.18 e D'Ambrosio 6.19. Debbo poi rilevare che l'emendamento Triva 6.20 appare identico all'emendamento 6.39 Di Re e quindi, per entrambi, esprimo parere contrario. Invito poi l'onorevole Rinaldi a ritirare il suo emendamento 6.7; nel caso in cui non lo ritirasse il parere sarebbe contrario; invito anche l'onorevole Sinesio a ritirare il suo emendamento 6.8, che tratta una materia che mi sembra ormai superata; nel caso che intendesse mantenerlo, il parere sarebbe contrario. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento Savio 6.9, mentre, per quel che riguarda l'emendamento Carrus 6.2, mi sembra che l'onorevole Carrus si appresti a ritirarlo; nel caso in cui non lo facesse il parere sarebbe contrario. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento Triva 6.21. Per quanto invece riguarda l'emendamento Santini 6.3, occorre rielaborarlo e credo che l'onorevole Santini possa o ritirarlo o esprimere una sua valutazione relativamente al fatto che il suo emendamento 6.3 deve essere considerato in rapporto agli emendamenti 6.44 e 6.36 della Commissione; comunque, ove l'onorevole Santini dovesse insistere sul testo del suo emendamento, il parere sarebbe contrario. Raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 6.44 e 6.36 della Commissione, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti Gianni 6.13, Triva 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25.

A questo punto, si inserisce l'emendamento 6.37 della Commissione, di cui raccomando l'approvazione. Credo che il su-

bemendamento Napolitano 0.6.42.1 sia superato dal testo del subemendamento 0.6.42.2 della Commissione. Dunque, lo invito a ritirarlo. In caso contrario, il parere sarebbe negativo.

Raccomando l'approvazione del subemendamento 0.6.42.2 e dell'emendamento 6.42 della Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Triva 6.26 e 6.27. Parere contrario sull'emendamento Corsi 6.4.

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato ritirato, onorevole relatore.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. La ringrazio di questa comunicazione, signor Presidente. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.43 come modificato dal subemendamento della Commissione 0.42.2.2.

Sull'emendamento Triva 6.41, che invito a ritirare, il parere è comunque contrario mentre è favorevole nei confronti dell'emendamento Corsi 6.5. L'emendamento Corsi 6.11 è stato ritirato. Parere contrario sull'emendamento Macis 6.28 e sugli emendamenti Vignola 6.29 e Vignola 6.30. Raccomandiamo l'approvazione degli emendamenti della Commissione, 6.38, 6.45 e 6.46.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il teatro*. Seguirò, nell'esprimere il parere del Governo, l'ordine degli stampati che ci sono stati consegnati.

Per quanto riguarda l'emendamento Rinaldi 6.6, io comprendo le ragioni che lo hanno determinato e che hanno notevoli implicazioni di carattere tecnico. Il problema è allo studio del Governo. Così come è formulato, però, questo emendamento non potrebbe essere accettato. Pertanto, invito i presentatori a ritirarlo. Accetto l'emendamento della Commissione 6.31.

Il Governo non accetta gli emendamenti Triva 6.14, Gorla 6.1, Triva 6.15, Triva 6.16. L'emendamento Triva 6.17, ci

sembra assorbito dall'emendamento 6.31 della Commissione.

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Triva 6.18 e D'Ambrosio 6.19.

Circa l'emendamento Triva 6.20, pregherei l'onorevole Triva e gli altri firmatari di voler considerare che per i comuni terremotati sono già state studiate delle norme di provvedimenti organici per la loro ricostruzione, che devono essere considerati separatamente da questi articoli. È anche chiaro che non si possono risolvere i problemi dei comuni con questa indicazione sulla SOCOF. Pregherei, perciò, i firmatari dell'emendamento di ritirarlo; se dovessero mantenerlo, il parere sarebbe contrario.

L'emendamento Rinaldi 6.7 mi pare superato dalla nuova formulazione, che era stata accolta dal Governo in Commissione. Lo stesso vale per l'emendamento Sinesio 6.8. Qualora i presentatori dovessero mantenere questi due emendamenti, il parere del Governo sarebbe contrario. Il parere è contrario sull'emendamento Savio 6.9.

Penso anch'io che l'onorevole Carrus e gli altri firmatari vorranno ritirare l'emendamento 6.2. Diversamente, il parere del Governo sarebbe contrario, così circa l'emendamento Triva 6.21.

Ci sembra che l'emendamento Santini 6.3 sia assorbito dall'emendamento 6.44 presentato dalla Commissione. Lo stesso onorevole Santini ce lo vorrà confermare. Il parere è contrario sugli emendamenti Gianni 6.13, Triva 6.22, 6.23, 6.24, 6.25 e 6.26.

Sembra a me che l'emendamento Triva 6.27 risulti assorbito da quello successivamente presentato dalla Commissione su analoga materia; se i presentatori dovessero, tuttavia, insistere su tale emendamento, il parere del Governo sarebbe contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Corsi 6.4, esso dovrebbe essere ritenuto inammissibile dalla Presidenza. Il Governo, invece, accetta l'emendamento Corsi 6.5; mentre invita l'onorevole Corsi e gli altri presentatori a ritirare l'emenda-

mento 6.11, che, altrimenti, troverebbe contrario il Governo. Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Macis 6.28 e Vignola 6.29 e 6.30.

Il Governo accetta l'emendamento 6.32 della Commissione, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Napolitano 0.6.33.1. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 6.33 con la precisazione, però, che l'ultimo periodo andrebbe apposto alla fine del periodo che si conclude con le parole «nella legge 26 aprile 1983, n. 131». Tale ultimo periodo dell'emendamento 6.33 assumerebbe, altrimenti, un significato distorto. Il Governo è comunque contrario al subemendamento Napolitano 0.6.33.1. Il Governo accetta anche gli emendamenti della Commissione 6.34 e 6.35.

Per quanto riguarda l'emendamento Di Re 6.39, prego i presentatori di ritirarlo, valendo in tal senso le considerazioni già esposte con riferimento all'emendamento Triva su analoga materia, relativamente alla necessità di disporre provvidenze organiche in favore dei comuni terremotati, ma mediante uno specifico provvedimento legislativo; non è tramite un recupero dell'ammontare della SOCOF che si può far fronte alle necessità di questi comuni, anche perché una tale soluzione comporterebbe contraddizioni, non considerando i testi degli emendamenti in questione i comuni che abbiano graduato la SOCOF al di sotto del massimo. Ove i presentatori non intendessero ritirare l'emendamento 6.39, il parere del Governo sarebbe, quindi, contrario.

Il Governo accetta gli emendamenti 6.36 e 6.37 della Commissione. Per quanto riguarda il subemendamento Napolitano 0.6.42.1, spero l'onorevole Triva ci confermi che esso risulta assorbito stante il parere favorevole del Governo sul subemendamento 0.6.42.2 della Commissione: qualora, tuttavia, il subemendamento 0.6.42.1 non venisse ritirato, esprimerei parere contrario.

Il Governo accetta l'emendamento 6.42 della Commissione, con la precisazione, però, che la parte contenuta nel secondo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

comma, là dove si dice «La sanzione così determinata è inoltre ridotta...», deve risultare assorbita dal subemendamento 0.6.42.2 della Commissione, circa il quale ho testé espresso parere favorevole.

Naturalmente il Governo invita l'Assemblea a votare a favore del proprio emendamento 6.40; mentre accetta l'emendamento 6.43 della Commissione.

Il parere del Governo è inoltre favorevole sull'emendamento Triva 6.41, espressivo dell'ultimo comma dell'articolo, e sull'emendamento 6.38 della Commissione.

Il Governo accetta inoltre gli emendamenti 6.45 e 6.44 della Commissione, in considerazione dei quali abbiamo chiesto agli onorevoli Triva e Di Re di ritirare i propri emendamenti su analoga materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.46 della Commissione, al cui contenuto il Governo è favorevole, suggerisco che esso figuri come subemendamento aggiuntivo all'emendamento 6.42.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, avevo premesso che l'articolo 6 concerne materia estremamente complessa, per cui ritengo opportuno fare alcune precisazioni.

Se ho ben inteso, il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento Triva 6.41; se così è, a nome della Commissione esprimo anch'io parere favorevole, in quanto le argomentazioni contrarie precedentemente avanzate sono evidentemente superate.

Sul subemendamento Napolitano 0.6.33.1 avevo espresso parere favorevole ma, approfondendo meglio la materia in rapporto al testo, sono costretto ad esprimere ora, *re melius perpensa* a nome della maggioranza della Commissione, parere contrario.

ELIO QUERCIOLO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO QUERCIOLO. Signor Presidente, vorrei un chiarimento in merito al parere espresso dal relatore, onorevole D'Acquisto. Vorrei sapere se il quindicesimo comma dell'articolo 6 — quello che recita: «Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province [...] è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo: a) sia stato stipulato in forma pubblica;» — sia stato accettato o meno. In quest'ultimo caso, infatti, verrebbero esclusi tutti i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, che non sono stipulati in forma pubblica, nonché quelli contratti all'estero, che hanno la stessa caratteristica. In tal modo, insomma, si vanificherebbe la volontà di agevolare i comuni con le modifiche approvate questa notte dal Comitato dei nove.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Mi rendo conto, signor Presidente, che la materia è estremamente complessa, ma il collega Quercioli dovrebbe cortesemente farci sapere di quale emendamento si tratti, perché rispondere in maniera computerizzata alle mille questioni sollevate è piuttosto difficile.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, verosimilmente il comma testé citato dall'onorevole Quercioli non è mai stato oggetto di modifiche nel divenire delle pur numerose modificazioni apportate all'articolo 6.

Per altro, ritengo che l'onorevole Quercioli abbia posto, in termini di sostanza, una questione giusta: infatti, l'intendimento del Governo prima e — devo immaginare — della Commissione poi, che ha dato la sua approvazione, non è stato quello di impedire che i comuni acquisissero mutui, ad esempio, presso la Cassa depositi e prestiti, perché sarebbe paradossale, e nemmeno, in forme legittime, all'estero.

Credo che, essendo stato, anche in quest'occasione, ribadito lo spirito del Governo, che era piuttosto quello di dare maggiore trasparenza al tutto, per evitare difficoltà emendative che potrebbero contro gli interessi di tutti, confondere la materia, e in chiave interpretativa, dovendosi definire, da parte del Governo, quale significato dare alla formulazione di quel comma dell'articolo 6, le preoccupazioni dell'onorevole Quercioli, che sono anche le nostre, possono ritenersi superate.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Resta, pertanto, agli atti che la volontà della Camera è nella direzione indicata dall'onorevole Quercioli e fatta propria, nella sostanza, sul piano interpretativo dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 6.32 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Rinaldi, mantiene il suo emendamento 6.6, o intende accogliere l'invito a ritirarlo?

LUIGI RINALDI. Lo ritiro, signor Presidente.

RUBES TRIVA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento Rinaldi 6.6 e chiedo che venga votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rinaldi 6.6, fatto proprio dall'onorevole Triva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	470
Maggioranza	236
Voti favorevoli	229
Voti contrari	241

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Napolitano 0.6.33.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Questo emendamento riguarda l'utilizzazione di una parte residua del fondo dei trasferimenti perequativi: si tratta di un 15 per cento destinato ai comuni che si trovano sotto la media e che lo scorso anno veniva destinato e ripartito tra i comuni che arrivano fino a 500 mila abitanti.

La quantità del fondo di quest'anno è indubbiamente diminuita, ma è stata anche ristretta la zona di utilizzazione. La proposta della Commissione è nel senso di limitarsi a distribuire questo denaro ai comuni che arrivano fino a 20 mila abitanti. Voglio far notare che, in questo modo, si escludono dall'eventuale beneficio ben 82 comuni del Mezzogiorno d'Italia, come ad esempio Casoria, Ottaviano, Eboli e Palma di Monticchio.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ecco perché proponiamo con questo subemendamento di riammettere questi comuni alla ripartizione. Chiediamo altresì la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Napolitano 0.6.33.1, non accettato dalla Commisisione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	466
Votanti	465
Astenuti	1
Maggioranza	233
Voti favorevoli	235
Voti contrari	230

(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese

Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocchi Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Fioovanni
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano

Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo

Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Giorgio
Santuz Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio

Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sul subemendamento Napolitano 0.6.3.3.1:

Del Donno Olindo

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.33 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.31 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Triva, mantiene il suo emendamento 6.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RUBES TRIVA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brina. Ne ha facoltà.

ALFIO BRINA. L'emendamento Triva 6.14 è motivato dall'esigenza di assicurare in ogni caso che l'incremento dei trasferimenti statali è regolato dagli articoli 4 e 5 della legge n. 131, che disciplinano la suddivisione dei fondi perequativi con criteri inversamente proporzionali all'entità del trasferimento statale misurato pro capite.

Il dispositivo, ineccepibile in condizioni di stabilità monetaria, determina di fatto una sperequazione alla rovescia in una situazione di inflazione sostenuta come l'attuale, in cui enti locali con trasferimenti consolidati a livelli medio-alti si vedono privati dell'incremento previsto dal tasso di inflazione programmata.

Nel 1984 vi sono stati comuni i quali, con un'inflazione del 10 per cento, hanno beneficiato di incrementi anche del 15-18 per cento, mentre altri di incrementi del 2-5 per cento.

L'emendamento Triva 6.14, estremamente corretto, assicura invece a tutti gli enti un incremento del trasferimento del 7 per cento e prevede che l'effettiva erogazione del contributo avvenga con la seconda rata dei trasferimenti statali del 1986. Mira, quindi, a neutralizzare gli effetti perversi del meccanismo perequativo contenuto negli articoli 4 e 5 della legge n. 131, impedendo allo stesso meccanismo di produrre esiti punitivi per alcuni comuni e province, oltretutto con il rischio di favorire il formarsi di *deficit* più o meno sommersi (*Applausi all'estrema sinistra*).

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Ho chiesto di parlare soltanto per cogliere un piccolo spunto e fornire una precisazione. È chiaro che, quando si conviene in termini generali di contenere nel 7 per cento l'espansione delle spese e si vuole contemporaneamente procedere ad un meccanismo perequativo, occorre ammettere che esistano differenze. In questo senso, al Governo pare importante il mantenimento di questo criterio perequativo, ma anche il mantenimento di un flusso corretto, così come tutti abbiamo sempre sostenuto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Gorla 6.1 è stato trasferito dai presentatori all'articolo 7.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Triva 6.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Signor Presidente, se me lo consente, la mia dichiarazione di voto si riferirà anche ai miei emendamenti 6.16 e 6.18. Dichiaro altresì di ritirare il mio emendamento 6.17. Ciò per agevolare il lavoro dell'Assemblea e per abbreviare l'iter della legge finanziaria.

Voglio dire soltanto due brevissime cose, soprattutto al ministro Goria, il quale non ha perduto l'ultima occasione per presentare in modo distorto la realtà di questa vicenda.

Ci ha ripetuto delle incredibili ovvietà, ministro Goria, e cioè che, se si stabilisce che il tetto deve essere del 7 per cento, il tetto deve essere del 7 per cento. Ha dimenticato tuttavia un piccolissimo particolare: quando si parla di un 7 per cento in riferimento a grandi aggregazioni o al bilancio dello Stato-ente, ci si riferisce ad un unico organismo; quando si parla di un tetto del 7 per cento per 8 mila comuni, si fa riferimento ad 8 mila realtà

diverse. E lei sa benissimo, ministro Goria (ed io sono stanco di sentire mistificare in questo modo la realtà) — lo sa perché ha partecipato anche all'altro dibattito — che il 7 per cento è da ripartire in modo perequato, così che a qualcuno toccasse il 4 e ad altri 10. Non tutti, infatti, stanno al 7, ed è giusto: qualcuno andrà al 10, all'11, al 12, ma vi sono centinaia e centinaia di comuni che sono al 3, al 4 e al 2; ciò doveva significare, secondo quanto stabilito da tutti, la condizione per avere un'autonomia impositiva che consentisse alle zone forti di prelevare localmente quello che non veniva dai trasferimenti statali.

È la ragione delle proposte ed il motivo per il quale chiediamo che gli interessi siano posti a carico del bilancio dello Stato. Chi paga a rate non deve anche far gravare gli interessi sul creditore, invece che sostenerli egli stesso quale debitore... Chiediamo a tutti i colleghi un voto favorevole su emendamenti che si riferiscono a questioni che riguardano tutti i comuni d'Italia *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Triva 6.17 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6.34, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6.35, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Passiamo alla votazione dell'emendamento Triva 6.18.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo che l'emendamento Triva 6.18 sia votato per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Triva 6.18 non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	473
Maggioranza	237
Voti favorevoli	219
Voti contrari	254

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento D'Ambrosio 6.19.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Curcio. Ne ha facoltà.

ROCCO CURCIO. Onorevole ministro Goria, sulla materia cui fa riferimento l'emendamento D'Ambrosio 6.19, che concerne le zone terremotate della Basilicata e della Campania, in questi giorni, qui e fuori, abbiamo insistentemente chiesto a lei di mettere a disposizione maggiori risorse finanziarie, per accelerare il processo di ricostruzione. Ci ha risposto che non era un prestigiatore, che non aveva più fondi da destinare in proposito, poiché le risorse sono quelle che

sono. Ora, con quest'emendamento non chiediamo più soldi per la ricostruzione (è una partita che abbiamo già chiuso con altri articoli ed emendamenti) ma chiediamo allo Stato meno soldi per il personale che è stato convenzionato, nei comuni terremotati, e proponiamo che le somme spese lo siano con maggiore rigore e limpidezza; chiediamo che si passi cioè dal regime delle convenzioni, che certo in quei momenti era anche utile e forse necessario, ma che ha prodotto fenomeni di clientelismo, al regime dei concorsi, già stabiliti per legge (mi riferisco all'articolo 2 della legge n. 80, che anche lei, signor ministro, ha votato, come pure il presidente della Commissione Cirino Pomicino). Chiedo quindi che il Governo — probabilmente non ci siamo ben spiegati, su questo emendamento — quanto meno si rimetta all'Assemblea perché non chiediamo più fondi, ma una qualificazione della spesa pubblica e minore clientelismo *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PAOLO CIRINO POMICINO. *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CIRINO POMICINO. *Presidente della Commissione.* Pur apprezzando lo sforzo dell'onorevole Curcio, debbo ricordare al collega che il gruppo comunista, in relazione a materia analoga ma sempre attinente alla delicata e non facile problematica delle zone terremotate, ha suggerito ieri — e la Commissione ha concordato — di rinviare una proposta del genere al momento in cui il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sul decreto sulle zone terremotate, di imminente emanazione.

ROCCO CURCIO. Ma in questo caso la legge esiste!

PAOLO CIRINO POMICINO. *Presidente della Commissione.* Ascoltami, per favore, e non presumere di avere sempre ragione!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Voglio dire che mi sembra giusto collocare la questione in esame, che presenta una serie di aspetti oggettivamente rilevanti, nel contesto del provvedimento che il Governo si accinge ad adottare. Questo è il motivo per cui la Commissione non ha accettato l'emendamento D'Ambrosio 6.19.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Ambrosio 6.19, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	478
Maggioranza	240
Voti favorevoli	226
Voti contrari	252

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Angelini Piero
Angelini Vito

Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano

Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria

Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo

Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

(Presiedeva il Vice Presidente Aldo Aniasi).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Triva 6.20, che è identico all'emendamento Di Re 6.39. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Il mio emendamento 6.20 solleva una grossa questione... (*Commenti al centro*). Certo! Perché se tu fossi il sindaco di uno dei comuni terremotati del Belice, dell'Avellinese o del Friuli, ed il Governo non ti avesse riconosciuto, l'anno scorso, l'entrata sostitutiva della SOCOF, soltanto perché hai avuto la sensibilità di non applicare quella sovrimposta al tuo comune terremotato e distrutto, probabilmente non avresti fatto quel commento!

Con questo emendamento tendiamo ad eliminare una incredibile e spaventosa ingiustizia. Quando abbiamo istituito la SOCOF, lo abbiamo fatto perché il Governo non ha riconosciuto l'incremento del 13 per cento delle somme dovute agli enti locali. La legge istitutiva della SOCOF diceva esplicitamente che la sovrimposta avrebbe avuto valore per un solo anno e precisava che vi era una semplice facoltà di istituire una sovrimposta stessa. Era dunque possibile tirare la cinghia e non istituire la SOCOF, quando sembrava opportuno non far gravare un nuovo balzello (e quale balzello) sulle spalle dei cittadini. Immaginate il sindaco di un comune terremotato che convochi il consiglio comunale per deliberare l'istituzione della SOCOF? Di fatto, moltissimi comuni terremotati non hanno applicato la sovrimposta. Nel 1984 la SOCOF non ha avuto applicazione; e così i comuni terremotati sono stati «becchi e bastonati», perché non hanno avuto i soldi nel 1983, mentre nel 1984 lo Stato ha dato il contributo solo a quei comuni che avevano istituito la sovrimposta, violando anche la libera e autonoma determinazione dei comuni.

Tutto ciò vale per molti comuni ma almeno facciamo giustizia nei confronti di quelli terremotati. Non chiederemo la votazione a scrutinio segreto perché vogliamo vedere chi è che si oppone ad un provvedimento di questa natura (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Fortuna. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

LORIS FORTUNA. Annuncio il mio voto favorevole sui due emendamenti identici.

CARLO DI RE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO DI RE. Per quanto mi riguarda, dopo le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, cioè che il problema sarà esaminato in altra sede, dichiaro di ritirare il mio emendamento 6.39.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.20, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Chiedo all'onorevole Rinaldi se accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 6.7.

LUIGI RINALDI. Lo ritiro in quanto è assorbito da un emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Sinesio se intende accogliere l'invito a ritirare il suo emendamento 6.8 e all'onorevole Savio se ritira il suo emendamento 6.9.

GIUSEPPE SINESIO. Lo ritiro, signor Presidente.

GASTONE SAVIO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Carrus se intende accogliere l'invito a ritirare il suo emendamento 6.2.

GIOVANNI CARRUS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.21, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Santini 6.3, che la Commissione ha invitato a ritirare.

RENZO SANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO SANTINI. Interverrò molto brevemente per giustificare le ragioni che mi inducono a ritirare il mio emendamento 6.3.

La Commissione ha presentato un emendamento, sulla materia relativa ai mutui, che credo debba ottenere un vasto consenso da parte dell'Assemblea. Vi è stato ed è ancora in atto uno sforzo concreto e tangibile del Governo per aumentare l'onere complessivo, in favore dei comuni, a 900 miliardi. Si tratta di una risposta che può anche non essere soddisfacente, ma che è molto avanzata e raccoglie gran parte delle richieste che provengono dalle autonomie locali. Per queste ragioni il nostro emendamento è assorbito.

Anche se ci rendiamo conto che questo tipo di problemi può sollevare difficoltà e resistenze in molti dei colleghi, vogliamo ricordare che l'intervento dello Stato, che rappresenta l'eccezione rispetto alla filosofia contenuta nel provvedimento sulla finanza locale approvato due anni fa, è giustificato dalla mancata istituzione dell'autonomia impositiva. Assieme ad altri colleghi, presenterò un ordine del giorno nel quale si impegnerà il Governo a far sì che finalmente questo provvedimento, richiesto da tutte le autonomie locali venga approvato.

Fino a quando questa richiesta dei comuni non verrà esaurita e non ci sarà una risposta positiva, è necessario e giusto che lo Stato si faccia carico di questi problemi per incentivare quelli che sono ormai investimenti che coprono il 26 per cento di tutti gli investimenti pubblici. È una risposta importante nei confronti della disoccupazione nel campo dell'edilizia e credo che sia un atto di responsabilità che il Governo ha fatto e che il Parlamento si appresta ad accogliere *(Applausi dei de-*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

*putati del gruppo del PSI e al centro —
Commenti del deputato Pochetti).*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.44 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.36 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Gianni 6.13.

ALFONSO GIANNI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gianni. Dobbiamo ora votare l'emendamento Triva 6.22, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

RUBES TRIVA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Vorrei soltanto richiamare quello che ha detto il collega Santini. Certo che uno sforzo c'è stato: da 450 a 80 miliardi circa; lo stanziamento è di 900 miliardi, però il Governo non ha rinunciato ad una ripartizione che penalizza i comuni efficienti, che il Governo definisce «svelti e furbi», e premia invece i comuni inefficienti. Il criterio quindi è inaccettabile, è da condannare, e noi ci auguriamo che il Senato corregga questa stortura che la Camera lascia nel provvedimento per la finanza locale. Raccomando pertanto alla Camera l'approvazione del mio emendamento 6.22, sul quale dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.22, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.23, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.24, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.25, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6.37 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Napolitano 0.6.42.1., non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.6.42.2. della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.42 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.26, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Gli emendamenti Triva 6.27 e Corsi 6.4 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.40 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Pongo in votazione l'emendamento 6.43 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 6.41, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Corsi 6.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Corsi 6.11 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento Macis 6.28. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, questo emendamento propone uno stanziamento di 100 miliardi a favore dei comuni come contributo alle spese che essi debbono sostenere per il funzionamento degli uffici di conciliazione. Sembra questa una misura opportuna e pertanto voteremo a favore. Cercherò ora di spiegarne molto rapidamente i motivi.

Con la legge 1° agosto 1984 n. 400 si sono affidate al giudice conciliatore le liti il cui valore sia entro il milione di lire, vale a dire molte delle liti che si verificano tra i cittadini, molte ragioni della società. Si pensi, infatti, che finora il limite della competenza del pretore era più basso, poichè non superava le 750 mila lire. Con questa misura, però, data l'attuale organizzazione del personale e le attuali strutture materiali diventa rischio reale la denegata giustizia. Vi è, cioè, il pericolo che queste liti, queste ragioni dei cittadini restino prive della mediazione giurisdizionale. Questo sarebbe assai grave giacché è sbagliato l'atteggiamento aristocratico di considerare questioni simili come bagatelle e di non curarsene. Su questo, invece, viene in gioco, per un giro largo di attenzioni ed interessi, la stessa credibilità delle istituzioni in un periodo in cui tale credibilità purtroppo è messa duramente alla prova.

Se non vogliamo tutto questo, se non vogliamo la denegata giustizia, se non vogliamo che aumenti la mancanza di credibilità del sistema istituzionale, occorre dare funzionalità a quella che viene definita come giustizia minore, ma che non è affatto minore, ma solo giustizia.

Certo, si pongono problemi di legittimazione dei giudici onorari e della loro rappresentatività; problemi da risolvere altrove con l'ordinamento giudiziario. Allo stesso tempo, però, si pongono anche rilevanti problemi di struttura che si scaricano, in modo affatto inedito e nuovo dopo la citata legge dell'agosto scorso, sui comuni e sulle loro finanze, che tutti sappiamo essere in crisi straordinaria. Questo problemi vengono scaricati, dicevo, ed il loro peso è eccessivo per cui l'impatto si traduce inevitabilmente in danno della riforma che ad agosto abbiamo tentato, dandole un senso ed una portata che certamente nessuno allora pensava di attribuirle.

Infatti, allora, non abbiamo stabilito che le liti entro il milione di lire non si decidono o si decidono con ritardi insopportabili, ma questa è la conseguenza probabile della legge che abbiamo approvato, se non provvediamo ad attuarla in tutte le sue parti, se non le assicuriamo gli strumenti necessari.

Il voto che stiamo per dare, allora, è un importante momento della verità: misura infatti le intenzioni reali di tutte le parti politiche rappresentate qui dentro circa il funzionamento della giustizia *(Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macis 6.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poichè i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza

registrazione dei nomi (*Proteste all'estrema sinistra e a destra*).

Onorevoli colleghi, riguardo alle voci sulla chiusura delle porte dell'aula devo osservare che alla Camera non si sono mai chiuse; anche perché bisognerebbe chiudere non solo quelle che danno accesso all'emiciclo, ma anche quelle del corridoio circolare da cui si accede ai vari settori. Voglio aggiungere che, a mio avviso, prima di procedere alla controprova sarebbe giusto chiuderle tutte, perché la controprova ha per oggetto una votazione già avvenuta, ma per regolamento e per prassi, alla Camera non sono mai state chiuse (*Commenti all'estrema sinistra e al centro*).

Ricordo che anni fa un Vicepresidente della Camera, il socialista Targetti, sosteneva che in linea di principio chiudere le porte significava impedire ad un qualsiasi deputato di votare, e perciò era contrario a che si chiudessero (*Applausi al centro*).

Comunico ora l'esito della controprova effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

(*L'emendamento è respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vignola 6.29.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Interverrò brevemente per illustrare il voto del gruppo comunista sui due emendamenti Vignola 6.29 e 6.30. Questi emendamenti sono stati presentati per rimediare ad una dimenticanza dei ministri Gorla e Fallucci.

Il ministro Gorla, a nome del Governo, quando furono assunti provvedimenti urgenti per le finanze del comune di Napoli, chiarì che altre questioni sarebbero state affrontate in seguito, e in particolare in sede di discussione della legge finanziaria. È questo lo scopo per cui è stato presentato il primo dei due emendamenti.

Vorrei aggiungere qualcosa sul secondo emendamento. Il ministro Fal-

lucchi, prendendo atto della drammatica situazione dell'edilizia scolastica del comune di Napoli, disse che avrebbe chiesto al Presidente del Consiglio un contributo di 100 miliardi di lire per opere di completamento in materia di edilizia scolastica da realizzarsi a Napoli e nella regione Campania.

Adesso, al comma quindicesimo dell'articolo 11 che è già stato votato, la Commissione ha presentato una proposta normativa che prevede 100 miliardi per l'edilizia scolastica, in tutto il Mezzogiorno. Non è il caso di creare guerre territoriali all'interno del Mezzogiorno.

Nell'articolo 11 già votato, è previsto l'impegno da parte dello Stato per l'edilizia scolastica nelle Puglie, in Sardegna, eccetera. L'emendamento che noi proponiamo prevede l'autorizzazione per la Cassa depositi e prestiti di concedere mutui fino a 100 miliardi al comune di Napoli per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica.

A mio avviso, è opportuno approvare l'emendamento cui ho fatto riferimento, perché esso rappresenta cosa diversa rispetto all'articolo 11 e perché permette di evitare quello che troppo spesso accade: il contrasto all'interno del Mezzogiorno di fronte a problemi vitali, quale, nel caso specifico, quello dell'edilizia scolastica.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la Commissione bilancio ha ritenuto di non esprimere parere favorevole sugli emendamenti Vignola 6.29 e 6.30 perché pur attenendo a questioni di grande rilievo si è stati concordi nel prendere atto dell'impegno del gruppo della DC a presentare un provvedimento organico al riguardo.

MARIO POCHETTI. Lo voteremo tra quindici giorni?

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. No, solo un po' più

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

avanti. Stavo dicendo che si tratta di questioni di grande rilievo complesse e delicate, che attengono alla finanza e ai bisogni del comune di Napoli. Ringraziando l'onorevole Geremicca per essere intervenuto, colgo questa occasione per rilevare, anche a nome del gruppo democristiano, come l'assunzione di un'iniziativa parlamentare in tal senso sia tesa ad affrontare l'insieme dei problemi relativi alle finanze comunali della città di Napoli, per risolvere alcune delle questioni che stiamo affrontando in questa sede.

In conclusione, debbo dire che l'emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 11, cui ha fatto poc'anzi riferimento l'onorevole Geremicca, era stato suddiviso per regioni; su indicazione del ministro Falcucci, in relazione ad alcuni bisogni particolari di alcune città del Mezzogiorno e d'intesa anche con i membri comunisti della Commissione bilancio, si è ritenuto assegnare al Ministro della pubblica istruzione il fondo indiviso, al fine di fronteggiare subito i bisogni più urgenti, fra cui certamente quelli che riguardano la città di Napoli.

In questo senso, il gruppo democristiano ha assunto l'impegno di un'iniziativa parlamentare e, in questa direzione, la Commissione bilancio, a maggioranza, ha ritenuto di esprimere parere contrario su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Vignola 6.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Vignola 6.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Florino. Ne ha facoltà.

MICHELE FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, preannuncio il voto contrario

sull'emendamento Vignola 6.30, in quanto la sanatoria economica di molte opere già realizzate è illegale. Infatti tali opere sono state realizzate senza i necessari atti deliberativi, come da denuncia presentata dal commissario straordinario Conti e dal gruppo consiliare del Movimento sociale italiano-destra nazionale di Napoli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Vignola 6.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6.38 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.45 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.46 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 7. Ricordo che la Commissione ha proposto di stralciare e rinviare alla Commissione i commi dal dodicesimo al ventesimo (e non al ventunesimo, come erroneamente indicato nello stampato).

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito, con riserva della Presidenza di procedere successivamente all'accorpamento delle parti stralciate e alla relativa assegnazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

La discussione dell'articolo 7 avverrà pertanto nel testo della Commissione, come risultante dallo stralcio testè approvato, che è del seguente tenore:

«La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non dovrà superare per il 1985 e ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

Continuano ad applicarsi, nell'anno 1985, ai comuni, province, consorzi e loro aziende speciali, le norme di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, numero 730.

Gli enti locali possono altresì procedere ad assunzioni di personale tecnico per la copertura, sino alla misura massima del 10 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intendendosi posticipati di un anno tutti i riferimenti temporali previsti in detto primo comma.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte e quinto, della legge 26 aprile 1983, n. 130; sono soppressi i commi sesto, settimo e undicesimo dell'articolo medesimo. Sono escluse dal divieto

le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al precedente quinto comma — salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione — possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del provvedimento di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelle dipendenti da comprovate necessità per il trattenimento o la rafferma o il richiamo in servizio e per le nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni nel servizio permanente del personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Il disposto di cui al precedente quarto comma è da intendersi nel senso che per il personale della scuola e delle università resta salva la possibilità di disporre nomine o assunzioni in ruolo in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 928, 20 maggio 1982, n. 270, 2 maggio 1984, n. 116, 16 luglio 1984, n. 326, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nei casi di comprovata necessità restano, altresì, consentite le supplenze temporanee del personale docente e non docente della scuola nonché quelle del personale docente e non docente delle università da conferire in applicazione delle leggi 2 maggio 1984, n. 116, e 13 agosto 1984, n. 477.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sarà effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra, la natura, la destinazione, nonché gli

estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto le dotazioni organiche aggiuntive esistenti in attuazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, saranno ripartite in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi non superiori al 5 per cento. Analogamente si procederà per il personale educativo e non docente.

Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti, anche per breve durata. Nella scuola materna e dell'obbligo la copertura dei posti vacanti, anche per breve durata, è subordinata alla esigenza di assicurare adeguati interventi per gli alunni in difficoltà di apprendimento. Per gli alunni portatori di *handicap* di particolare gravità (non vedenti, audiolesi, eccetera), si provvede comunque con docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione. Ad ogni istituto o scuola sarà comunicata la graduatoria provinciale degli aspiranti alle supplenze. I capi di istituto e i direttori didattici, nei casi di documentata impossibilità a provvedere alla sostituzione di docenti assenti nei modi indicati nel presente comma, possono conferire supplenze brevi secondo l'ordine della predetta graduatoria. I provvedimenti di conferimento di supplenza adottati in difformità di quanto stabilito col presente comma sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio.

Le quattro giornate di riposo di cui al punto *b)* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, devono essere fruiti dal personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli

esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto della legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme per la sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è incrementata di lire 66 miliardi nell'anno finanziario medesimo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7.53.

LODA, FERRI, VIGNOLA, MACCIOTTA.

Sopprimere il primo comma.

7.1.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al primo comma, dopo le parole: per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987 aggiungere le seguenti: al netto dei maggiori oneri derivanti dalla applica-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

zione del contratto dei pubblici dipendenti per il triennio 1982-84.

7.54.

TRIVA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, STRUMENDO, GUALANDI, PALLANTI, PALOPOLI, RIDI, LODA, VIGNOLA.

Al primo comma, sopprimere le parole: e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

7. 2.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il limite di spesa, di cui al comma precedente, può essere superato esclusivamente per l'applicazione di miglioramenti economici già previsti da precedenti disposizioni.

7.34.

RINALDI.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Per l'anno 1985 ai comuni, province, loro consorzi ed aziende speciali e alle comunità montane, in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, sono consentite assunzioni di personale — fermi il vincolo del pareggio dei rispettivi bilanci — per un numero di posti pari al 20 per cento di quelli vacanti nella pianta organica approvata a norma di legge.

7.55.

TRIVA, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, VIGNOLA, SARTI ARMANDO, GUALANDI, ANTONI, BRINA, DARDINI, UMIDI SALA.

Sopprimere il quarto comma.

7.3.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al quarto comma, premettere le parole:

Fatta eccezione per le assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali e per quelle negli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in provincia di Bolzano, assunzioni per le quali sono previsti i particolari requisiti di cui al decreto stesso.

7. 36.

PASQUALIN, RIZ.

Al quarto comma, dopo le parole: Continuano ad applicarsi aggiungere le seguenti: per le amministrazioni statali e parastatali.

7. 37.

PASQUALIN, SINESIO, CARRUS, RIZ.

Dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:

Continuano parimenti ad applicarsi per gli enti locali l'articolo 12, comma 4-sexies, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363. Restano invariate, anche per l'anno 1985, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di assunzioni provvisorie.

Gli enti locali sono tenuti, per il più rapido miglioramento della efficienza delle proprie strutture operative, ad utilizzare la massa salariale attribuibile al personale a titolo di compenso incentivante la produttività di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Per assicurare la necessaria uniformità di orientamento, e ferme restando le do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

tazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è istituita, nell'ambito della direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, la direzione centrale per i segretari comunali e provinciali e per gli affari del personale degli enti locali, nonché la direzione centrale per le relazioni con gli enti locali.

7.30.

SANTINI, SACCONI.

Dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:

Continuano parimenti ad applicarsi per gli enti locali l'articolo 12, comma 4-sexies, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363. Restano invariate, anche per l'anno 1985, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di assunzioni provvisorie.

Gli enti locali sono tenuti, per il più rapido miglioramento della efficienza delle proprie strutture operative, ad utilizzare la massa salariale attribuibile al personale a titolo di compenso incentivante la produttività di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Per assicurare la necessaria uniformità di orientamento, e ferme restando le dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è istituita, nell'ambito della direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, la direzione centrale per i segretari comunali e provinciali e per gli affari del personale degli enti locali, nonché la direzione centrale per le relazioni con gli enti locali.

7.35.

SINESIO.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Ferme restando le dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è istituita, nell'ambito della direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, la direzione centrale per i segretari comunali e provinciali e per gli affari del personale degli enti locali, nonché la direzione centrale per le relazioni con gli enti locali.

7.31.

ASTORI, SANTINI, SACCONI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere ad assunzioni, in aggiunta a quelle destinate a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, sino alla misura massima di un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, della vacanza esistente nei ruoli organici di ciascun ente al 31 dicembre 1984.

7.38.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere ad assunzioni, in aggiunta a quelle destinate a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, sino alla misura massima di un quarto, con arrotondamento all'unità

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

superiore, della vacanza esistente nei ruoli organici di ciascun ente al 31 dicembre 1984.

7.39.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere ad assunzioni, in aggiunta a quelle destinate a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, sino alla misura massima del venti per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della vacanza esistente nei ruoli organici di ciascun ente al 31 dicembre 1984.

7.40.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere, in aggiunta a quelli destinati a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, alla indizione di concorsi finalizzati alla immissione in ruolo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in

servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 1984.

7.41.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere ad assunzioni, in aggiunta a quelle destinate a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, sino alla misura massima di un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, della vacanza esistente nei ruoli organici di ciascun ente al 31 dicembre 1984.

7.42.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere ad assunzioni, in aggiunta a quelle destinate a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, sino alla misura massima di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, della vacanza esistente nei ruoli organici di ciascun ente al 31 dicembre 1984.

7.43.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere ad assunzioni, in aggiunta a quelle destinate a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, sino alla misura massima del venti per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della vacanza esistente nei ruoli organici di ciascun ente al 31 dicembre 1984.

7.44.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga al comma precedente, gli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, possono procedere ad assunzioni, in aggiunta a quelle destinate a coprire i posti che si renderanno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1984, alla indizione di concorsi finalizzati alla immissione in ruolo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 1984.

7. 45.

ASTORI, FALCIER, AZZOLINI, MAT-
TARELLA, ORSENIGO, REBULLA,
ROSSATTINI, RAVASIO, COMIS,
SARETTA, SAVIO, CORSI,
MEMMI.

Sostituire il quinto ed il sesto comma con il seguente:

Sono soppressi i commi sesto e settimo dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Sono escluse dal divieto le assun-

zioni obbligatorie relative alle categorie di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Conseguentemente, al settimo comma, sostituire le parole: precedente quinto comma con le seguenti: quarto comma.

7. 32.

SANTINI, SACCONI.

Sostituire il quinto ed il sesto comma con il seguente:

Sono soppressi i commi sesto e settimo dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Sono escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Conseguentemente, al settimo comma, sostituire le parole: precedente quinto comma con le seguenti: quarto comma.

7. 46.

SINESIO.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 9, comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, dopo le parole: «istituti di credito di diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «e delle Casse di risparmio ed enti equiparati».

7. 47.

SINESIO.

Al sesto comma, sopprimere le parole: e quinto.

7. 4.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-
LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,
TAMINO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Al sesto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti ai concorsi in via di espletamento, quelle ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, quelle relative al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e quelle relative al concorso ordinario da bandire in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 per gli insegnamenti tecnico-pratici.

7. 5.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Nelle province in cui le dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'art. 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270 sono superiori al 5 per cento, si procederà alla assunzione di idonei specializzati sui posti di sostegno disponibili sull'organico spettante alla provincia solo dopo l'assegnazione prioritaria, d'ufficio, di sede definitiva sui posti di sostegno al personale specializzato in ruolo a norma della legge 20 maggio 1982, n. 270 e della legge 16 luglio 1984, n. 326. sui posti di sostegno residuati potranno infine essere nominati solo gli idonei specializzati provenienti da classi di concorso con dotazioni organiche aggiuntive inferiori al 5 per cento.

7. 19.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Il divieto non si applica alle assunzioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685.

7. 33.

LA RUSSA, COLUCCI.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Hanno comunque titolo alla deroga, sempre nell'ambito della rispettiva pianta organica, i comuni nei quali il numero dei dipendenti è inferiore al rapporto di uno ogni duecento abitanti.

7. 48.

SINESIO, DAL MASO.

All'ottavo comma, dopo la parola, assunzioni sopprimere le parole: in ruolo.

7. 49.

GOVERNO.

Sostituire il nono comma con i seguenti:

Con lo stesso decreto le dotazioni organiche aggiuntive saranno ripartite, a partire dall'anno scolastico 1985-86, in modo da assicurare in ogni provincia ed in ogni ordine e grado di scuola, la misura del 5 per cento stabilita dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il riassorbimento del personale con titolarità nelle dotazioni organiche aggiuntive è disposto solo a domanda in concomitanza delle operazioni di trasferimento e comunque si deve assicurare il mantenimento di dette dotazioni organiche aggiuntive nella citata misura del 5 per cento.

7. 6.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sessanta giorni *con le seguenti:* Entro centoventi giorni.

7. 50.

GOVERNO.

Al nono comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con lo stesso decreto, la dotazione organica aggiuntiva,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

calcolata ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sarà ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al 5 per cento della consistenza complessiva delle dotazioni organiche esistenti nella provincia medesima.

7. 51.

GOVERNO.

Al nono comma, dopo le parole: superiori al 5 per cento aggiungere le seguenti: Dal 1° gennaio 1985 il personale titolare di posti di dotazioni organiche aggiuntive eccedenti il 5 per cento potrà essere utilizzato a domanda, in attesa di posti disponibili sull'organico, presso la amministrazione della pubblica istruzione, dei beni culturali e dell'ecologia o presso altri ministeri ed enti locali. Tale personale potrà, a domanda, rientrare gradualmente nell'amministrazione di appartenenza nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili di anno in anno dovendosi riservare il restante 50 per cento ai precari in attesa di immissione in ruolo a norma della legge 20 maggio 1982, n. 270, e della legge 16 luglio 1984, n. 326.

7. 20.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Al nono comma, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 52.

GOVERNO.

Al decimo comma, dopo le parole: sono prioritariamente finalizzate alla copertura dei posti vacanti sostituire le parole da: anche per breve durata *fino alla fine, con le seguenti:* È fatto divieto di spostare il personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive dopo il 20° giorno dall'inizio delle lezioni dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi ai sostegni degli alunni por-

tatori di *handicap* vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

7. 7.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al decimo comma, dopo le parole: sono prioritariamente finalizzate alla copertura dei posti vacanti sostituire le parole: anche per breve durata con le seguenti: e comunque non inferiori ai trenta giorni.

7. 21.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Al decimo comma, sostituire le parole da: Per gli alunni portatori di *handicap*, *fino alla fine con le seguenti:* Per gli alunni portatori di *handicap* si provvede comunque con docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione. Restano pertanto prive di effetto le norme della circolare del Ministro della pubblica istruzione del 14 luglio 1984 n. 216 che prevedono la possibilità di conferma o utilizzazione per l'anno scolastico 1984-1985 sui posti di sostegno per quei docenti di ruolo che abbiano interesse, pur non essendo gli stessi in possesso di alcun titolo di specializzazione e pur non essendo mai stati utilizzati sui predetti posti.

7. 8.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al decimo comma, dopo le parole: del relativo titolo di specializzazione aggiungere le seguenti: Nelle province con dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 20 della legge 20 maggio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

1982, n. 270, superiori al 5 per cento si procede prioritariamente all'assegnazione d'ufficio di sede definitiva sui posti di sostegno del personale specializzato già in ruolo, a norma della legge 20 maggio 1982, n. 270, del personale specializzato da immettere in ruolo a norma della legge 16 luglio 1984, n. 326, e comunque del personale di ruolo specializzato ancora in attesa di sede definitiva. Sui posti di sostegno residuati si procederà all'immissione in ruolo degli idonei specializzati non collocati in posizione utile in relazione al numero dei posti messi a concorso per la loro disciplina a condizione che vengano nominati per classi di concorso con dotazioni organiche aggiuntive provinciali inferiori al 5 per cento. È autorizzato il conferimento di supplenze annuali agli idonei specializzati provenienti da discipline con dotazioni organiche aggiuntive provinciali superiori al 5 per cento.

7. 22.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Al decimo comma, dopo le parole: nella predetta graduatoria aggiungere le seguenti: convocando con precedenza, secondo l'ordine della graduatoria provinciale, i residenti nel distretto di appartenenza dell'istituto o scuola.

7. 23.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Sopprimere l'undicesimo comma.

7. 9.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Sopprimere il ventunesimo comma.

7. 13.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Sopprimere il ventunesimo comma.

7. 25.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Al ventunesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per consentire al personale della scuola di fruire delle 4 giornate di riposo di cui al punto b) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, la data di inizio dell'anno scolastico è posticipata di 4 giorni.

7. 26.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Sopprimere il penultimo comma.

7. 14.

GIANNI.

Sopprimere il penultimo comma.

7. 15.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Sopprimere il penultimo comma.

7. 27.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, VALENSISE, MENNITTI, FLORINO.

Sostituire il penultimo comma con i seguenti:

Nell'esercizio 1985 l'ammontare degli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi ai capitoli della categoria II (con esclusione di quelli per le spese obbligatorie) è uguale a quello iscritto nel bilancio assestato per il 1984. Ad analoghi criteri si atterranno nella formulazione del bilancio gli enti nei quali i rapporti di

lavoro sono regolati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

L'ammontare delle differenze è iscritto, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e le aziende ad ordinamento autonomo, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato «Fondo per la trattativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93». Detto fondo sarà ripartito con le procedure di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 15 della citata legge.

Per altri enti di cui al ventiduesimo comma le risorse suddette sono accantonate in analogo fondo dei rispettivi bilanci e ripartite in relazione agli accordi di cui agli articoli 11 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. 56.

LODA, MACCIOTTA, STRUMENDO,
BARBERA, VIGNOLA.

Al penultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: salva, comunque, la disciplina vigente in materia di computo dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di contingenza.

7. 29.

BASSANINI, MACCIOTTA, FERRARA,
LODA, STRUMENDO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Alla data del 1° febbraio 1985, sono corrisposti ai dipendenti pubblici quattro punti, oltre ai punti di variazione determinati dalla variazione dell'indice ISTAT per i consumi delle famiglie di operai e impiegati, sulla indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

7. 16.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-
LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,
TAMINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli ultimi due commi dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applicano alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici economici inclusi gli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale a tutti i comparti del pubblico impiego.

7. 17.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-
LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,
TAMINO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

I benefici previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella forma di concorsi riservati, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, al personale a diverso titolo precario del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello a rapporto di consulenza libero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono la ricongiunzione dei posti vacanti e di quelli che saranno appositamente istituiti secondo le esigenze dei servizi, adeguando le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al personale precario delle altre istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi i servizi sanitari della CRI.

Il personale precario è trattenuto in servizio sino all'espletamento dei relativi concorsi riservati per titoli; al personale che non beneficiasse di quanto previsto nei precedenti commi sono estesi gli effetti dell'articolo 70 del decreto del Presi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

dente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

7. 18.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le somme riscosse in forza degli aumenti delle aliquote contributive dei dipendenti civili e militari dello Stato disposti con gli articoli 13 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono accantonate dal 1° gennaio 1985 in un Fondo nazionale per la perequazione delle pensioni del settore pubblico costituito presso il ministro del tesoro. Con propri decreti il Ministro del tesoro è autorizzato a regolamentare le modalità per la costituzione del Fondo e ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per destinare il gettito contributivo alla perequazione automatica delle pensioni.

7. 28.

VALENSISE, FINI, SOSPIRI, TRINGALI, ABBATANGELO, MENNITTI, FLORINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le somme relative alla categoria II di tutte le tabelle del bilancio, escluse le spese obbligatorie, non possono essere aumentate di una cifra maggiore al 5 per cento nel bilancio di assestamento rispetto al bilancio di previsione.

7. 57.

MANNINO ANTONINO, CASTAGNOLA, POLIDORI, MACCIOTTA, CAVAGNA, VIGNOLA.

Avverto che sono stati successivamente presentati i seguenti altri emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano comunque salvi i trattamenti già previsti da disposizioni in vigore.

7. 67.

GOVERNO.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: o dai Comitati regionali di controllo secondo le rispettive competenze.

7. 66.

LA COMMISSIONE.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: L'eccezione prevista nel primo comma del predetto articolo 19 per le assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano si estende ai ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

7. 65.

LA COMMISSIONE.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga alle disposizioni di cui al precedente quarto comma, sono consentite le assunzioni per la copertura dei nuovi posti degli enti locali della Sardegna in conseguenza delle modificazioni delle piante organiche deliberate e approvate a seguito del trasferimento agli enti stessi delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

7. 61.

LA COMMISSIONE.

Al sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

7. 62.

LA COMMISSIONE.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Il divieto non si applica alle assunzioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685.

7. 63.

DE LUCA, SERRENTINO.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al precedente quarto comma possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del provvedimento di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione, nonché le assunzioni dipendenti da comprovate necessità per il trattenimento o la rafferma, o il richiamo in servizio e per le nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle forze armate o delle forze di polizia, per le quali può provvedersi in qualsiasi momento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso.

7. 68.

LA COMMISSIONE.

Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

Per il personale degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, ferma restando la funzione di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983, le autorizzazioni di cui al comma precedente sono concesse con decreto del Presidente della regione.

7. 64.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il decimo comma.

7. 58.

PISANI.

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie per l'anno 1985-

1986, i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio potranno effettuarsi solo se ed entro i limiti di riassorbimento del soprannumero.

7. 59.

PISANI.

Sopprimere il penultimo comma.

7. 60.

PISANI.

Avverto che sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Gli enti locali possono altresì procedere ad assunzioni di personale per la copertura, sino alla misura massima del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti, e disponibili, di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale o nell'ambito di competenza, dai Comitati regionali di controllo.

7. 73.

LA COMMISSIONE.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Le limitazioni alle assunzioni previste dal presente articolo non operano per le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano comunque usufruito di contributi in conto esercizio.

7. 69.

LA COMMISSIONE.

Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni le eventuali necessità di as-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

sunzione di personale sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni da cui essi dipendono. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

7. 72.

LA COMMISSIONE.

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, le parole: e i rinnovi dei contratti di diritto privato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. 70.

GOVERNO.

Al decimo comma, sopprimere gli ultimi due periodi.

7. 71.

LA COMMISSIONE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis

A partire da ciascuno dei periodi di paga decorrenti dal 1° febbraio, dal 1° maggio, dal 1° agosto, dal 1° novembre 1985 l'ammontare degli aumenti dell'indennità integrativa speciale spettante ai lavoratori dipendenti a norma della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di una somma equivalente al valore di un punto in aggiunta a quanto derivante dalla evoluzione automatica dell'indice per ciascuno dei suindicati trimestri.

Agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente comma, stimati per il 1985 in lire 653 miliardi, si fa fronte per la quota relativa ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome con apposito accantonamento nel capitolo n. 6858 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la quota relativa ai dipendenti degli enti pubblici, delle regioni e delle amministrazioni locali, con corrispondenti incrementi dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

In assenza di accordo tra le parti sociali in materia di scala mobile e indennità assimilate, ai lavoratori dipendenti del settore privato è garantita, alle scadenze di cui al primo comma, una fiscalizzazione degli oneri sociali a loro carico di valore equivalente a quella di cui al primo comma al netto degli oneri sociali.

Agli oneri derivanti dalla applicazione delle norme di cui al comma precedente si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985 alla voce: Ministero del lavoro: proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia.

7. 01.

NAPOLITANO, NATTA, REICHLIN, MACCIOTTA, VIGNOLA, POCCHETTI, TRIVA, BIANCHI BERETTA, AMBROGIO, PALLANTI, CASTAGNOLA, CAVAGNA, MANINO ANTONINO, MARRUCCI, MOTETTA, POLIDORI, SANNELLA.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Osservatorio del pubblico impiego).

Nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la Commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego, con il compito di studiare, predisporre ed attivare l'organizzazione di un sistema informativo nazionale per l'elaborazione dei dati giuridici, professionali e retributivi del personale del settore pubblico allargato, e dei relativi flussi di spesa. A tal fine la Commissione dovrà impostare modelli conoscitivi della situazione complessiva nelle diverse am-

ministrazioni pubbliche, in ordine ai dati suddetti.

La Commissione è composta da:

a) 10 rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di qualifica non inferiore a dirigente generale ed equiparato;

b) 3 rappresentanti delle regioni;

c) 5 rappresentanti delle province e dei comuni.

d) 2 rappresentanti degli enti pubblici non economici;

e) 3 rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

f) 7 esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza della Commissione.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su designazione, per i membri di cui alle lettere b), c) ed e), delle associazioni ed enti rappresentati.

La remunerazione dei membri della Commissione è determinata in lire 80.000 per ogni seduta.

Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio di segreteria, diretto da un dirigente superiore, per le cui esigenze il contingente di pubblici dipendenti collocati in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per la funzione pubblica è aumentato di venti unità, da ripartire per qualifiche con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

La Commissione può accedere ai sistemi informativi, alle banche dati ed agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni ed i documenti di cui esse dispongono; gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione dei singoli dati e dei flussi informativi alla Commissione.

Il Ministro per la funzione pubblica cura la trasmissione ai presidenti delle

competenti Commissioni permanenti delle due Camere:

a) di un rapporto trimestrale che l'osservatorio dovrà redigere sulla situazione retributiva e sulla consistenza degli organici del settore pubblico allargato. Il primo rapporto dovrà essere consegnato nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) delle altre informazioni e documenti che le Commissioni richiedono.

La Commissione, sulla base delle informazioni acquisite, studia i fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, valuta la spesa per il personale implicata da provvedimenti legislativi ed amministrativi già in vigore o da emanare, effettua raffronti con i rapporti di lavoro nel settore privato.

La Commissione formula, inoltre, proposte operative al Ministro per la funzione pubblica in materia di mobilità dei pubblici dipendenti, di istituti retributivi, di organizzazione del lavoro e di produttività delle pubbliche amministrazioni.

Alla spesa relativa al presente articolo, valutata in lire cento milioni per l'esercizio finanziario 1985, si provvede a carico di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. 02.

LODA, STRUMENDO, VIGNOLA, MACCIOTTA.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo predisponde, in via sperimentale, progetti-obiettivo differenziati, finalizzati al recupero della produttività della pubblica amministrazione.

Tali progetti, nella fase di avvio, sono riferiti ad un numero limitato di amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e ad alcuni enti

pubblici non economici a carattere nazionale, particolarmente significativi nella valutazione dello squilibrio esistente fra i risultati attesi e quelli ottenuti.

La determinazione dei progetti-obiettivo è effettuata dal Governo che, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e anche con l'ausilio di istituti specializzati nello studio e nell'analisi dei modelli organizzativi dello Stato, del parastato, delle regioni e degli enti locali, che perseguono finalità di interesse generale, cura l'elaborazione e segue il grado di realizzazione dei programmi, misurandone i costi.

Per le attività di studio e di ricerca necessarie alla predisposizione, allo svolgimento e all'esecuzione dei progetti-obiettivo, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per il 1985.

7. 03.

LODA, STRUMENDO, VIGNOLA, MACCIOTTA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 7 e sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. signor Presidente, colleghi, prosegue in aula, con la richiesta di stralcio fatta dalla Commissione, il «giallo» di questo articolo, una parte del quale (dal quinto comma al diciannovesimo), si occupa della pubblica istruzione ma non per il profilo inerente alla legge finanziaria, come dovrebbe essere, bensì sul piano ben diverso dello stato giuridico del personale: una materia che non ritengo certo attinente alla legge finanziaria e che in questa è stata dunque erroneamente introdotta.

Il sia pur parziale stralcio ora approvato accoglie — anche se solo in parte — la richiesta in tal senso da noi avanzata già in sede di Commissione. Accennerò ora brevemente ad alcune delle storture che si ritrovano in questo articolo, anche se certo non potrò ignorare la parte ora stralciata.

In sostanza mi sembra che in questo sesto vi sia una volontà addirittura pervicace di punire il personale operante nella scuola e particolarmente quello docente. È vero che con una serie di provvedimenti si è immesso in ruolo, *ope legis* (e quindi senza la selezione del concorso), del personale. Ma non è giusto ora punire personale dirigente disconoscendo la sua elevata funzione: se alla magistratura spetta di reprimere (e per questo gode giustamente di uno stato giuridico particolare), al corpo insegnante spetta di prevenire, cioè di esercitare una funzione ancor più delicata. Non c'è bisogno di ricordare che questo intento persecutorio nei confronti del personale docente della scuola si è tradotto nei provvedimenti di dotazione organica, con il blocco delle assunzioni e dei trasferimenti, con l'elevazione del numero degli alunni da 25 a 30 per la formazione delle classi, con l'attribuzione di una responsabilità personale al capo dell'istituto e al provveditore e così via. Sono tutte cose assurde che noi denunciamo in quest'aula e di cui ci siamo occupati con una serie di emendamenti, sui quali interverrà la collega Poli Bortone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Il mio intervento riguarda le assunzioni nel pubblico impiego in base all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Noi vorremmo che la legge finanziaria non sospendesse le assunzioni nella nostra provincia che si attuano in base a questa norma statutaria e alle norme di attuazione.

Dico subito che la nostra preoccupazione è quella di vedere anche sospeso con questa legge finanziaria l'*iter* di una normale assunzione nella nostra provincia, dove si tratta di occupare tutti quei posti che sono divenuti vacanti negli ultimi anni, e questo va fatto in base alla norma statutaria vigente. Dico questo perché noi abbiamo una situazione abbastanza difficile in provincia di Bolzano, per il fatto che le nuove assunzioni ven-

gono ritardate, sospese volutamente dal Governo in base a norme di precedenti leggi finanziarie.

La situazione è, debbo dire, preoccupante, perché anziché assumere nei posti vacanti il personale che si dovrebbe assumere, si ricorre a personale in missione che viene inviato temporaneamente in provincia di Bolzano. Come risultato finale tutto questo comporta per lo Stato una spesa aggiuntiva per il trattamento di missione. Credo che non sia serio continuare in questa maniera, ciò che significa non adempiere allo statuto, non adempiere alle norme di attuazione e nel contempo andare a spendere soldi per mandare personale in missione.

Per tale ragione l'onorevole Pasqualin ed io abbiamo presentato un emendamento che sottoponiamo alla vostra attenzione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Loda 7.53, Gorla 7.1, Triva 7.54, Gorla 7.2.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.67 del Governo; parere contrario sugli emendamenti Rinaldi 7.34, Triva 7.55; raccomando l'approvazione degli emendamenti 7.73, 7.66 e 7.69 della Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Gorla 7.3. Quanto allo emendamento Pasqualin 7.36, devo riconoscere che le argomentazioni portate dall'onorevole Riz sono valide e su questo emendamento vorrei ascoltare ancora una volta il parere del Governo prima di esprimere un parere definitivo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Pasqualin 7.37; raccomando l'emendamento 7.65 della Commissione. Parere contrario sull'emendamento Santini 7.30 (ed inviterei i presentatori a ritirarlo) e sugli emendamenti Sinesio 7.35 e Astori 7.31.

Per quanto riguarda gli emendamenti Astori 7.38, 7.39, 7.40 e 7.41, il parere del relatore è contrario, con l'auspicio che — come l'onorevole Astori mi aveva preannunciato — essi vengano ritirati. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 7.61 della Commissione; esprimo parere contrario sull'emendamento Astori 7.42 (credo comunque che sia stato ritirato); parere contrario sugli emendamenti Astori 7.43, 7.44 e 7.45. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Santini 7.32, Sinesio 7.46 e 7.47, Gorla 7.4. Raccomando alla Camera l'emendamento 7.62 della Commissione, ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Gorla 7.5 e Rallo 7.19.

A questo punto si apre il problema degli identici emendamenti La Russa 7.33 e De Luca 7.63. Io inviterei gli onorevoli colleghi La Russa, Colucci e De Luca, presentatori di questi emendamenti, a ritirarli, ricordando che esiste una procedura che può consentire il superamento del problema da essi posto in evidenza: mi riferisco alla regolamentazione in materia di assunzioni, che permette, mediante la tecnica della deroga, di far fronte alle situazioni più emergenti, fra le quali hanno certamente particolare rilievo quelle legate, in generale, al funzionamento della giustizia; quindi, sotto questo profilo, ritengo che si possa rivolgere agli onorevoli presentatori l'invito a ritirare i loro emendamenti.

Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 7.68 della Commissione, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Sinesio 7.48; raccomando gli emendamenti 7.64 e 7.72 della Commissione. La Commissione accetta gli emendamenti 7.49 e 7.70 del Governo, e non accetta l'emendamento Gorla 7.6. Accetta ancora l'emendamento 7.50 del Governo, mentre l'emendamento 7.51 del Governo mi risulterebbe ritirato, per cui, qualora questa notizia fosse confermata, sarebbe superfluo esprimere un parere. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Rallo 7.20, favorevole invece sull'emendamento 7.52 del Governo, che implica un giudizio ugual-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

mente positivo sull'emendamento Pisani 7.58. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Gorla 7.7, Rallo 7.21, Gorla 7.8 e Rallo 7.22.

Raccomando l'emendamento 7.71 della Commissione, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti Rallo 7.23, Gorla 7.9 e 7.13, Rallo 7.25 e 7.26, sugli identici emendamenti Gianni 7.14, Gorla 7.15, Rallo 7.27 e Pisani 7.60, nonché sugli emendamenti Loda 7.56, Bassanini 7.29, Gorla 7.16, 7.17 e 7.18, Valensise 7.28, Mannino Antonino 7.57 e Pisani 7.59.

Passando agli articoli aggiuntivi, esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Napolitano 7.01 e Loda 7.02 e 7.03.

Spero di aver espresso chiaramente il pensiero della Commissione, tuttavia, essendo una materia molto complessa e con moltissimi emendamenti, mi riservo eventualmente di dare qualche chiarimento nella fase ulteriore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro.* Signor Presidente, convenendo sulle difficoltà che ha rappresentato il relatore e quindi preannunciando, se la Presidenza la consentirà, qualche eventuale integrazione, perché trattasi di materia complessa, dico subito che per il parere del Governo è, in via generale, coincidente con quello espresso dal relatore. Mi permetto soltanto di motivare il mio parere su tre questioni. La prima questione concerne il problema sollevato dall'onorevole Pasqualin con gli emendamenti 7.36 e 7.37. Tale problema pare al Governo risolto con la presentazione dell'emendamento 7.65 della Commissione. Credo che sarebbe utile se il relatore potesse confortarmi in questa mia valutazione.

MARIO D'ACQUISTO, *Relatore per la maggioranza.* Concordo con il ministro Goria.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro.* Dato che la Commissione è d'accordo con

le mie valutazioni, ritengo che l'onorevole Pasqualin possa ritirare i suoi emendamenti.

La seconda questione riguarda il problema delicato ed importante posto dagli onorevoli La Russa e De Luca con gli emendamenti 7.33 e 7.63. Pare al Governo (e vorrei su questo avere l'attenzione dei proponenti) necessario, da un lato, sottolineare l'oggettiva inopportunità di aprire eccezioni che certamente hanno spunti di grande significato come quelli offerti, ma che potrebbero raccogliergli altri e, dall'altro, ricordare come i problemi posti per le preture e gli uffici giudiziari in genere possano essere affrontati non da domani ma subito, durante l'anno 1984, quindi in regime di deroga non legata alla temporalizzazione proposta per il 1985, ricordando anche che, se nel prosieguo di quest'anno il Ministero di grazia e giustizia avanzerà la richiesta di rapportare le situazioni alle esigenze, sicuramente il Governo (me ne assumo la responsabilità) non potrà fare a meno di valutare tale richiesta al meglio e di risolvere la questione prima ancora del tempo indicato.

L'ultimo accenno che desidero fare, Presidente, riguarda l'emendamento 7.51 del Governo, sul quale vorrei fare un brevissimo richiamo in relazione all'ipotesi di ritiro che ha formulato il relatore, notando come tale ipotesi (lo dico soltanto per chiarezza di rapporti, non per alimentare alcuna contrapposizione) nasca non da una iniziativa autonoma del Governo, ma da una riflessione ulteriore fatta durante il dibattito in Commissione e dalla quale sono emersi elementi diversi in molti gruppi della maggioranza e dell'opposizione, ai quali il Governo non può non dare il rispetto che meritano.

Tutto ciò premesso, Presidente, confermo per tutti gli altri emendamenti parere identico a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 7.51, onorevole ministro, vorrà dirci al momento opportuno se intenda mantenerlo o no.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. D'accordo, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare ai voti sugli emendamenti presentati all'articolo 7, desidero avvertire che la seduta si concluderà con l'esame di tale articolo. I primi due commi dell'articolo 1, gli articoli aggiuntivi all'articolo 19 e l'articolo 20 verranno invece esaminati nella seduta di mercoledì prossimo, prima degli ordini del giorno e delle dichiarazioni di voto.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Prendo la parola in riferimento alla comunicazione da lei testé data e di cui ovviamente prendiamo atto.

Devo far rilevare che questo rinvio a mercoledì prossimo dell'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 19 non può che essere da noi interpretato, essendo presenti già in questa seduta tutte le condizioni per discutere e deliberare sulla materia, come un'ennesima dimostrazione del fatto che proseguono le manovre non sempre limpide, anche se spesso comprensibili, intessute da tempo sulla questione della fame nel mondo tra il partito radicale e alcuni settori della maggioranza.

Interverremo nel merito mercoledì prossimo (*Applausi all'estrema sinistra*).

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, noi abbiamo presentato degli articoli aggiuntivi all'articolo 19, che abbiamo sottoposto all'Assemblea, correggendone anche (colgo l'occasione per ribadirlo) il riferimento all'alto commissario, perché essa in tutte le sue componenti si potesse esprimere. Non siamo stati noi

a proporre la sospensione, ma il presidente della Commissione bilancio e ritengo, quindi, che siano del tutto gratuiti questi accenni a trattative o ad altre cose del genere. È del tutto evidente che noi, invece, siamo interessati ad un dialogo che trovi sbocchi positivi con tutti i settori di quest'Assemblea, cosa di cui abbiamo dato anche prova correggendo il testo di un articolo aggiuntivo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento Loda 7.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla 7.1, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	462
Maggioranza	231
Voti favorevoli	187
Voti contrari	275

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Triva 7.54.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gualandi. Ne ha facoltà.

ENRICO GUALANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento Triva 7.54, vogliamo far sì che sia chiaro che, nella spesa complessiva prevista per l'aumento dei trattamenti economici per il personale dello Stato e degli enti locali, non possono essere comprese le code di applicazione dei contratti 1982-1984, che, tra l'altro, scadono il 31 dicembre di quest'anno.

Ciò sarebbe veramente assurdo: non si possono infatti conteggiare con riferimento al 1985 spettanze che per legge sono previste e collocate negli anni 1983 e 1984. I dipendenti degli enti locali, ad esempio, hanno percepito nel 1984 un acconto di circa il 70 per cento delle spettanze contrattuali dovute in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 347.

Ora, se non si chiarisce che le norme del primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge finanziaria si applicano al netto dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei contratti dei pubblici dipendenti, si può lasciar spazio a manovre punitive ed inique. Viene, perciò, da chiedersi quali fini si propongano certe norme equivoche dell'articolo 7: forse quello di legalizzare il congelamento od il taglio dell'indennità integrativa speciale o quello di giustificare il rinvio del rinnovo dei contratti del pubblico impiego e degli enti locali di un altro anno?

Noi comunisti denunciavamo, perciò, le ambiguità contenute nell'articolo 7 del disegno di legge finanziaria e chiediamo alla Camera l'approvazione dell'emendamento Triva 7.54, che si propone di portare chiarezza e tranquillità a tutti i dipendenti pubblici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Triva 7.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Gorla 7.2, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	454
Votanti	453
Astenuti	1
Maggioranza	227
Voti favorevoli	186
Voti contrari	267

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.67 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Rinaldi 7.34.

LUIGI RINALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Triva 7.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.73 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Pongo in votazione l'emendamento 7.66 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.69 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Gorla 7.3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	468
Votanti	467
Astenuti	1
Maggioranza	234
Voti favorevoli	186
Voti contrari	281

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano

Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito

Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Craxi Benedetto detto Bettino
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni

Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiorgio
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto

Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Gorla 7.3:

Ricotti Federico

Si è astenuto sull'emendamento Gorla 7.2:

Ceci Bonifazi Adriana

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

(Presiedeva il Vice Presidente Vito Lattanzio).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Pasqualin 7.36.

VALENTINO PASQUALIN. Ritiro i miei emendamenti 7.36 e 7.37.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.65 della Commissione, accettato dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo votare ora l'emendamento Santini 7.30.

RENZO SANTINI. Lo ritiro signor Presidente.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei sapere se si intendono ritirati tutti gli identici emendamenti dall'emendamento Santini 7.30 all'emendamento Astori 7.45.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, Chiederò ai presentatori, a mano a mano che si passerà ai loro emendamenti se li ritirino o meno e, quindi, lei sarà immediatamente edotta. Dobbiamo ora votare l'emendamento Sinesio 7.35.

GIUSEPPE SINESIO. Lo ritiro, signor Presidente.

MARIO POCHETTI. La Presidenza dovrebbe almeno sapere che i deputati Sinesio e Santini hanno ritirato tutti gli emendamenti da loro presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la Presidenza ha il dovere di chiedere, di volta in volta, ai presentatori se intendano ritirare o mantenere i propri emendamenti. Passiamo alla votazione dell'emendamento Astori 7.31.

GIANFRANCO ASTORI. Colgo l'occasione per ritirare, oltre al mio emendamento 7.31, anche i miei emendamenti 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 e 7.42. Chiedo, invece, di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 7.43.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ASTORI. Signor Presidente, colleghi della Camera, la questione che stiamo discutendo è nota e riguarda il problema della assunzione di personale nella pubblica amministrazione. È noto anche che nell'ambito dell'esame dei disegni di legge finanziaria che precedono quella che stiamo esaminando è stato deciso un meccanismo di blocco delle assunzioni e di successiva deroga a tale blocco da parte del Presidente del Consiglio, meccanismo che si è rivelato un mero espediente, come hanno dimostrato i dati che il servizio studi della Camera ha proposto alla nostra attenzione: 54.127 unità di personale sono state ugualmente assunte in via definitiva nel 1984 (di cui 30 mila circa a tempo determinato) per cui potremmo concludere che, in pratica, il blocco si è verificato esclusivamente per il personale degli enti locali. Di più, in questi giorni, il Consiglio dei ministri ha varato un provvedimento che prevede 29 mila nuove assunzioni analogamente nell'ambito dell'amministrazione statale.

Il ragionamento potrebbe portarci lontano: sarebbe utile che il Governo proponesse *standard* precisi di rapporto tra popolazione ed abitanti di una circoscrizione in un ente locale e numero dei dipendenti.

L'unico riferimento che possiamo individuare in assenza di questa proposta di *standard* è quello alle piante organiche approvate dalla commissione centrale per la finanza locale ed alle vacanze che si verificano in esse. È noto, fortunatamente, che lo Stato non paga più a pie' di lista gli oneri del personale. L'emendamento, dunque, intende riaffermare il significato della piena autonomia e responsabilità degli enti locali nell'utilizzo della somma che viene loro trasferita dallo Stato, affinché essi possano, in modo corretto, utilizzare tale somma nella direzione che ritengono più opportuna. Viene fissato un limite per evitare corse alle assunzioni in un periodo che, evidentemente, precede turni di elezioni amministrative, per cui il senso dei miei emendamenti 7.43 e 7.44 va proprio in questa direzione.

Un'ultima osservazione riguarda il mio emendamento 7.45 che intende anch'esso porre rimedio ad una stortura di carattere tecnico che attualmente esiste. È noto che persiste nell'ambito di alcuni enti locali una figura (quella del dipendente assunto a tempo indeterminato) i cui oneri gravano per intero sulla pubblica amministrazione. Non vi è ragione per tentare di correggere questa anomalia facendo in modo che i comuni ed altri enti locali non possano coprire i posti di lavoro che si renderanno vacanti attraverso la indizione di pubblici concorsi per regolarizzare la posizione dei dipendenti assunti con contratto indeterminato.

Queste sono le ragioni per le quali insisto sulla votazione dei miei emendamenti (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Noi ritenevamo, onorevole Presidente, che l'atto di decenza compiuto dalla maggioranza governativa ritirando quella serie di emendamenti che generavano una situazione di precariato, soprattutto negli enti locali, ed avallavano una situazione ancora una volta di clientelismo nelle assunzioni, volesse essere una volta tanto portato fino in fondo, per cui ritenevamo che sarebbero stati ritirati anche tutti gli emendamenti mediante i quali si ritiene di poter ancora procedere in Italia attraverso il sistema del clientelismo e della pressione psicologica che crea situazioni di nuovo precariato. Evidentemente si pensa di poter procedere — proprio nel periodo immediatamente precedente ad elezioni amministrative importantissime — ad una sanatoria di situazioni pregresse.

Contro questo sistema noi voteremo «no»!

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Vorrei porre alla Commissione — ed eventualmente anche alla Presidenza — un problema di relazione tra gli emendamenti Astori 7.43 e 7.44 e l'emendamento 7.73 della Commissione, già accolto dall'Assemblea. Al Governo pare che si tratti di materia sostanzialmente analoga e quindi già deliberata; tra l'altro il testo dell'emendamento 7.73 della Commissione rischia di essere più favorevole agli enti locali rispetto a quello che l'onorevole Astori ci propone. Lo dico senza voler esprimere un giudizio, naturalmente!

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione intende aggiungere qualche cosa?

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. L'emendamento 7.73 della Commissione che abbiamo già approvato rappresenta un punto di sostanziale accordo (mi rivolgo anche all'onorevole Astori) e di equilibrio generale sia all'interno della maggioranza sia tra maggioranza ed opposizione: pertanto la sua approvazione potrebbe precludere l'esame dell'emendamento Astori 7.43.

PRESIDENTE. Onorevole Astori, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, mantiene gli emendamenti in questione?

GIANFRANCO ASTORI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 7.43 e 7.44.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Astori 7.45?

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, probabilmente l'emendamento Astori 7.45 non è precluso; tuttavia, per quelle ragioni di carattere politico generale che hanno presieduto all'accordo all'interno della maggioranza ed anche con i gruppi di opposizione, il parere della Commis-

sione su questo emendamento resta contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Non posso che concordare con il parere espresso dalla Commissione. Vorrei precisare che la questione dell'immissione in ruolo di personale già in servizio, a mio avviso, può essere risolta alla luce della normativa vigente. Si tratta purtroppo di una materia complicatissima, sulla quale esprimere giudizi è sempre molto azzardato. Vorrei tuttavia aggiungere anche questo elemento alla sollecitazione formulata dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Astori, dopo aver ascoltato i pareri del presidente della Commissione e del ministro del tesoro, ritiene di poter rinunciare a questo emendamento?

GIANFRANCO ASTORI. Dopo le sollecitazioni del Governo e della Commissione, ritiro il mio emendamento 7.45. Sulla base delle osservazioni del ministro del tesoro desidero tuttavia motivare una circostanza, che credo non sfugga ad altri colleghi che, come me, sono amministratori locali. La sollecitazione ad una diversa procedura di normalizzazione delle posizioni che, assunte a tempo indeterminato, hanno tutto il loro peso dal punto di vista normativo ed economico, non viene oggi considerata, talché i dipendenti che sono assunti a tempo indeterminato presso gli enti locali (i quali, quindi, hanno la garanzia della stabilità del posto di lavoro), per diventare di ruolo, devono fare un concorso pubblico, che sottrae posti ad altre persone che potrebbero essere assunte.

Raccolgo la propensione che il Governo è sembrato manifestare a risolvere questo problema, ma vorrei invitare il ministro del tesoro e il ministro della funzione pubblica a considerare che esso esiste, purtroppo, e porta alla sottrazione di posti nelle amministrazioni locali.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento 7.61 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Santini 7.32.

RENZO SANTINI. Lo ritiro, signor Presidente.

RUBES TRIVA. Lo faccio mio, signor Presidente, e chiedo, a nome del gruppo comunista, che sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Santini 7.32, fatto proprio dal deputato Triva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	470
Maggioranza	236
Voti favorevoli	204
Voti contrari	266

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Sinesio, mantiene il suo emendamento 7.46?

GIUSEPPE SINESIO. Lo ritiro, signor Presidente, e ritiro anche il successivo emendamento 7.47.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Gorla 7.4, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	458
Votanti	457
Astenuti	1
Maggioranza	229
Voti favorevoli	190
Voti contrari	267

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alinovi Abdon
 Amadei Ferretti Malgari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreatta Beniamino
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antoni Varese

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio

Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio

Masina Ettore
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore

Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Sinesio Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni

Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Gorla 7.4:

Ronzani Gianni Vilmer

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

(Presiedeva il Vice Presidente Vito Lattanzio).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 7.62, accettato dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento Gorla 7.5 risulta pertanto precluso.

Dobbiamo ora votare l'emendamento Rallo 7.19.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Si propone il seguente emendamento integrativo al sesto comma dell'articolo 7 per risolvere un problema particolarmente grave nelle province meridionali dove, in seguito alla prima ripartizione ministeriale delle dotazioni organiche aggiuntive, *ex* articolo 20 della legge 1982 n. 270, vi sono dotazioni corrispondenti al 15-20 per cento dell'organico e quindi da riassorbire, come previsto dalla legge. Finché le dotazioni organiche aggiuntive provinciali non saranno riassorbite, sono bloccate le immissioni in ruolo in base alle leggi n. 270 del 1982 e 326 del 1984 e vi è personale in eccedenza, trasferito o immesso in ruolo per concorso su posti, appunto, di dotazioni organiche aggiuntive, che è retribuito regolarmente ed utilizzato, invece, saltuariamente.

Per normalizzare la situazione, si propone pertanto, una volta determinate le dotazioni in questione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 270, di utilizzare il personale titolare di dotazioni organiche aggiuntive eccedenti, a domanda o d'ufficio, in modo produttivo e continuo e di permetterne il graduale rientro, a domanda, sul 50 per cento dei posti disponibili in organico, di anno in anno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 7.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Mi pare che gli identici emendamenti La Russa 7.33 e De Luca 7.63 siano stati ritirati. Chiedo all'onorevole La Russa di confermare o meno il ritiro del suo emendamento.

VINCENZO LA RUSSA. Signor Presidente, vorrei brevemente motivare il ritiro del mio emendamento. L'importanza dello stesso è stata già sottolineata dal

ministro. Esso è strettamente collegato all'applicazione della legge sulla carcerazione preventiva. Non è stato quindi inutile presentarlo, poiché prendiamo atto che il ministro ci dichiara, da un lato, che la deroga alla assunzione di questo personale può essere data anche prima della data di assestamento del bilancio 1985, in base alla legislazione vigente e dall'altro, che, ove il ministro di grazia e giustizia chiedesse — come io sono certo che chiederà — tale deroga al più presto, il Consiglio dei ministri gliela concederebbe.

RUBES TRIVA. Signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento che l'onorevole La Russa ha dichiarato di ritirare, nonché l'identico emendamento De Luca 7.63, nel caso questi intendesse ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, intendevo chiederle se confermava il ritiro del suo emendamento. Ma ella ha ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Triva, che ha fatto proprio l'emendamento La Russa 7.33, identico al suo.

STEFANO DE LUCA. In ogni caso desidero sottolineare che ritiro l'emendamento, nello spirito cui ha fatto riferimento l'onorevole La Russa, proprio perché prendo atto della dichiarazione formale del Governo, che il problema esiste, che è rilevante e che il Governo stesso ne fa carico. Rimane la gravità del problema, per quanto riguarda l'effettivo funzionamento degli uffici giudiziari.

RUBES TRIVA. Facciamo nostro anche l'emendamento De Luca 7.63.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti La Russa 7.33 e De Luca 7.63, già ritirati dai proponenti e fatti propri dall'onorevole Triva, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7.68, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

L'emendamento Sinesio 7.48 è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7.64, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7.72, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.49, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.70, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Sull'emendamento Gorla 7.6 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	448
Maggioranza	225
Voti favorevoli	179
Voti contrari	269

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.50, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento 7.51 del Governo è ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 7.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.52 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pisani 7.58.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della Commissione*. Prego l'onorevole Pisani di ritirare il suo emendamento, perché il successivo emendamento della Commissione 7.71 disciplina compiutamente la fattispecie, assorbendo anche il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo è dello stesso avviso?

GIOVANNI GORIA, *Ministro del tesoro*. Sì, signor Presidente.

LUCIO PISANI. Chiedo di parlare per motivare il ritiro del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIO PISANI. È veramente singolare, signor Presidente, che in un momento in cui un libro intitolato *Imparare l'italiano* costituisce un boom editoriale, il Governo faccia dei tagli sull'istruzione: ma probabilmente il mio è solo un sospetto di compartecipazione agli utili o di delega dell'istruzione, da parte del Governo!

Per quanto riguarda invece il fatto amministrativo a monte del comma che ho proposto di sopprimere, si tratta semplicemente di lasciare a Cesare quel che è di

Cesare, lasciandolo fare. Era infatti impensabile che con graduatorie provinciali si potessero ancora far supplenze.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla 7.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Si tratta di un emendamento semplice, con cui si chiede che nella scuola dell'obbligo i posti di lavoro a sostegno degli alunni portatori di *handicap* vengano assegnati prioritariamente al personale specializzato e in subordine a quello di ruolo. La differenza con la situazione attuale e con la proposta stessa del Governo è questa: adesso si dice che il compito spetta prioritariamente al personale di ruolo e in via subordinata agli specializzati. Ma non vi sarà mai posto, o sarà sempre molto limitato, per gli specializzati. Si tratta dunque di una proposta semplicissima, per la quale chiedo un ampio voto favorevole da parte della Camera.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 7.7 Gorla ed altri è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	457
Votanti	456
Astenuti	1
Maggioranza	229
Voti favorevoli	257
Voti contrari	199

(La Camera approva — Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria, all'estrema sinistra, a sinistra e a destra).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo 7.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Sull'emendamento Gorla 7.8 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	454
Votanti	453
Astenuti	1
Maggioranza	227
Voti favorevoli	213
Voti contrari	240

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo 7.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.71 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

A seguito di questa votazione, l'emendamento Rallo 7.23 risulta precluso. Sull'emendamento Gorla 7.9 è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	466
Maggioranza	234
Voti favorevoli	189
Voti contrari	277

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pisani 7.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Sugli identici emendamenti Gorla 7.13 e Rallo 7.25 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gorla 7.13 e Rallo 7.25, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	461
votanti	459
Astenuti	2
Maggioranza	230
Voti favorevoli	203
Voti contrari	256

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo 7.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare gli identici emendamenti Gianni 7.14, Gorla 7.15, Rallo 7.27 e Pisani 7.60, per i quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gianni 7.14, Gorla 7.15, Rallo 7.27 e Pisani 7.60, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	464
Maggioranza	233
Voti favorevoli	215
Voti contrari	249

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Loda 7.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 7.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Gorla 7.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	467
Votanti	466
Astenuti	1
Maggioranza	234
Voti favorevoli	191
Voti contrari	275

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Gorla 7.17, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Per la cortese attenzione dedicatami prima, rinuncio alla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	466
Votanti	465
Astenuti	1
Maggioranza	233
Voti favorevoli	197
Voti contrari	268

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla 7.18, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla 7.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	460
Maggioranza	231
Voti favorevoli	186
Voti contrari	274

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario

Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe

Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo

Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristina

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicla
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico

Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serri Rino
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino

Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Gorla 7.16:

Coloni Sergio

Si è astenuto sull'emendamento Gorla 7.7:

Garocchio Alberto

Si è astenuto sull'emendamento Gorla 7.8:

Rindone Salvatore

Si sono astenuti sugli emendamenti Gorla 7.13 e Rallo 7.25 fra loro identici:

Fini Gianfranco
Sannella Benedetto

Si è astenuto sull'emendamento Gorla 7.17:

Cazora Benito

Sono in missione:

Alagna Egidio
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Biasini Oddo
Corti Bruno
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Ferrari Bruno

Ferrari Giorgio
Fincato Grigoletto Laura
Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Lagorio Lelio
Mannino Calogero
Melillo Savino
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Sterpa Egidio

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise 7.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannino Antonino 7.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi. Il primo è l'articolo aggiuntivo Napolitano 7.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Napolitano. Ne ha facoltà.

GIORGIO NAPOLITANO. Questa brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente, onorevoli colleghi, non vuole essere un appello propagandistico. Sappiamo bene quanto profondi siano stati i contrasti in quest'aula sul decreto-legge con cui vennero tagliati quattro punti di scala mobile e quanto rimangano divergenti i giudizi su quell'intervento, sia sotto il profilo sociale sia sotto quello istituzionale. Nonostante ciò dovrebbe es-

serci un comune interesse a sanare quella ferita e a creare le condizioni più favorevoli per un impegnativo e costruttivo negoziato sulla riforma del salario. Negoziato — voglio aggiungere — i cui contenuti, anche nel senso di una eventuale ulteriore riduzione degli automatismi, non verrebbero in alcun modo pregiudicati dalla soluzione che noi proponiamo, che oltre tutto si ispira a criteri gradualistici.

L'approvazione del nostro articolo aggiuntivo 7.01 consentirebbe inoltre di evitare un aspro confronto nel paese sul referendum che, per forti ragioni di giustizia e di coerenza, abbiamo deciso di promuovere.

Ci auguriamo che su tutto ciò si rifletta responsabilmente in seno alla maggioranza e che quindi la Camera approvi il mio articolo aggiuntivo 7.01, su cui ovviamente dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Napolitano 7.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Voci all'estrema sinistra: non era stato richiesto lo scrutinio segreto?

PRESIDENTE. No, onorevoli colleghi, alla Presidenza non risultano richieste in tal senso.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Loda 7.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Loda 7.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della prossima seduta**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 12 novembre 1984, alle ore 17:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre

1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa (*Approvato dal Senato*) (2212).

— *Relatori:* Dell'Andro e Sorice.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 13,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 18,35.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ASTORI, CACCIA, SAVIO E BONETTI.
— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — di fronte alla tragica morte del sottotenente degli alpini Federico Milan, avvenuta giovedì 8 novembre scorso durante una esercitazione in corso ad Entracque — in quale circostanza ha perso la vita l'ufficiale. (5-01242)

* * *

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

RONCHI E TAMINO. — *Ai Ministri per l'ecologia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che l'azienda chimica Bayer Italia di Filago (Bergamo) avrebbe annunciato l'ampliamento dei propri impianti in particolare con l'insediamento di un nuovo reparto di fitofarmaci —

quali provvedimenti intendano adottare:

a) per verificare se vi siano sostanze che possano avere effetti mutageni e cancerogeni o comunque altamente tossici, quali sono e in che quantità vengono impiegate;

b) per verificare quali sono le misure adottate per l'abbattimento delle emissioni inquinanti di questa azienda nell'aria, nelle acque e attraverso lo smalti-

mento di rifiuti e sottoprodotti e quali sono le misure adottate per controllare tali emissioni;

c) per verificare qual è la situazione ambientale della zona in cui è collocato questo stabilimento con particolare riferimento alla qualità dell'aria e delle falde acquifere;

d) per controllare qual è l'impatto ambientale degli attuali impianti della Bayer Italia di Filago con particolare riferimento alla qualità dell'aria e a quella delle falde acquifere e quale sarà quello dei nuovi impianti previsti. (4-06497)

CECI BONIFAZI, PALOPOLI E PASTORE. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si ha notizia di un grave intervento della magistratura nei confronti di decine di cittadini affetti di emofilia;

tale intervento è motivato dal rilievo di un eccesso di spesa per consumo di farmaci specifici destinati alla cura di tali soggetti (fattori della coagulazione);

l'impiego di tali farmaci, se tempestivo e opportunamente dosato, è in grado di evitare le gravi manifestazioni emorragiche e le inabilità anche permanenti che conseguono al mancato trattamento;

considerato che piuttosto che l'uso improprio di tali farmaci altre ben più gravi cause di sprechi possono essere individuate nel settore quali:

il ricorso a prodotti provenienti per oltre il 70 per cento dal mercato estero, mancando a tutt'oggi una corrente politica del Governo atta ad incrementare la raccolta del plasma e la produzione nazionale di plasmoderivati;

l'inadeguato sviluppo dei servizi destinati alle diagnosi e la cura dell'emofilia che si ripercuote anche sulla possi-

bilità di razionalizzare l'impiego dei farmaci vista soprattutto la scarsa disponibilità di personale per la terapia a domicilio;

considerato inoltre che, sopresse semplicisticamente le malattie sociali, nonostante l'ovvio persistere dei « malati sociali » a questi cittadini emofilici non viene assicurata alcuna protezione fino al punto che, tranne per i fattori specifici

della coagulazione, ad essi viene richiesto il pagamento dei *tickets* su tutti i farmaci;

se sono a sua disposizione elementi atti a valutare l'effettivo rapporto costi-benefici della terapia in oggetto e quali iniziative intende porre in atto per evitare un'ulteriore beffa ai danni di cittadini già ampiamente penalizzati sia sul piano sociale sia su quello sanitario.

(4-06498)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GRIPPO, PORTATADINO, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, RUSSO RAFFAELE, RUSSO FERDINANDO, SANGALLI, ZARRO, SILVESTRI, ZOLLA, ZUECH, FERRARI SILVESTRO, FORNASARI E SCOTTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

al fine di raggiungere il riequilibrio economico e finanziario delle aziende a partecipazione statale ogni anno lo Stato è costretto a provvedere a ulteriori conferimenti ai fondi di dotazione oltre al permanente ricorso al mercato estero per contrazione di mutui, per capitale ed interessi, assunti per altro a carico del bilancio dello Stato;

in particolare che l'unica politica nel settore per raggiungere condizioni di pareggio e di bilancio (previsto per il 1986) è tesa a disfarsi di aziende a volte nemmeno in uno stato di effettiva difficoltà —:

se non ritiene che le cause dei disastri aziendali siano anche da ricondursi, a volte, alla carenza di managerialità dei dirigenti e di competenza degli stessi amministratori;

i criteri con i quali i presidenti dell'IRI e dell'ENI procedono a designare i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società dei rispettivi gruppi e con quali criteri sono stati nominati i rappresentanti nel consiglio di amministrazione EFIM. (3-01340)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

in relazione al suicidio del marinaio Evo Montanaro avvenuto presso la Ca-

serma del distaccamento Marina a Roma —

quale è stata la dinamica del grave incidente e quali ne siano state le possibili cause;

se risponde al vero che il marinaio non aveva fruito di permessi da 150 giorni;

se risponde al vero che nella caserma sono stipati 2000 giovani, mentre al massimo dovrebbero essercene 800;

quali siano le cause del grave ferimento del marinaio Gioacchino Rizzo avvenuto nella stessa caserma;

se intenda compiere una indagine sul funzionamento della caserma in relazione ai fatti più volte segnalati. (3-01341)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) quali sono i motivi della clamorosa iniziativa assunta nell'isola della Maddalena dal consiglio comunale in relazione allo smantellamento della base USA nell'isola;

2) il giudizio del Governo e se esso non veda in questo ed in altri simili gesti un progredire delle tendenze indipendentistiche riaccese in Sardegna;

3) quale comportamento intende assumere verso gli USA che « si stanno domandando chi è il nemico e chi l'alleato » (il *Giornale* 9 novembre 1984). (3-01342)

DEL DONNO. — *Al Governo.* — Per conoscere:

1) se s'intende porre rimedio alla nuova ondata di scandali che, specie in Sicilia, vede coinvolta la classe dirigente italiana;

2) come ritenga di affrontare per tale classe dirigenziale la questione morale, essendo la trasparenza amministrativa condizione base a qualsiasi livello;

3) come intende, nel caso specifico di Ciancimino, provvedere perché nel carcere di Rebibbia non vi siano sorprese o trapelino notizie come quella data all'interessato che i figli Sergio e Giovanni sono riusciti a scomparire fuggendo, certamente, all'estero. (3-01343)

DEL DONNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) il giudizio del Governo sulla decisione della Libia di sostituire i lavoratori stranieri con quelli provenienti dal Marocco;

2) se sono stati presi i dovuti provvedimenti per difendere i 15.000 operai italiani che, non essendo tutti « qualificati » o « tecnici », possono essere pretestuosamente e con facilità licenziati. (3-01344)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se ed in che modo il Governo condivide le preoccupazioni espresse dall'ordine degli avvocati e dei procuratori in relazione alle nuove leggi che non tengono in alcun conto l'attuale situazione delle strutture giudiziarie carenti sia di personale ausiliario sia di personale giudicante. Nel solo circondario di Lucera su dieci preture otto sedi non hanno il pretore e vi è grave deficienza di personale ausiliario;

2) come si può evitare che la generale inappellabilità delle sentenze non porti inevitabilmente a decisioni di parte e quindi non corrispondenti alle esigenze della giustizia con l'aggravante della immediata esecuzione delle sentenze stesse. (3-01345)